SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Ministero della giustizia

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185/L

LEGGE 11 novembre 2005, n. **233.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005.

05G0257

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186/L

LEGGE 11 novembre 2005, n. **234.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004.

05G0256

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 8 novembre 2005, n. **33.**

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2005, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

05A10712

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 21 settembre 2005, n. **235.**

Regolamento concernente il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, che, nel disciplinare il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, prevede che con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione d'esame;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/30398 del 13 giugno 2005);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attività didattica

1. L'attività didattica del corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonchè, qualora d'interesse, visite d'istruzione presso enti diversi dall'Arma o presso comandi od uffici di altre Forze armate od altre Forze di polizia, italiane e straniere.

Art. 2.

Modalità di ammissione

1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto:

a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.

Art. 3.

Rinvio della frequenza del corso

1. Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto può essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermità o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.

2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermità, gli ufficiali per i quali sia stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.

Art. 4.

Modalità di svolgimento

1. Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che provvede, altresì, ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Il corso può essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, ed in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.

4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in più sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica è designato un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore con il compito di seguire le attività addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.

5. Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale.

6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie debbono essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza viene effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*. La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame finale, è espressa in trentesimi e frazione millesimale ed è definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che debbono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso.

7. L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell'esame finale, nonché il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.

9. La graduatoria finale è approvata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed è pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 5.

Commissione di esame

1. La commissione esaminatrice per la prova orale, nominata annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, è composta:

a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente;

b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri, vice presidente;

c) da ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o insegnanti civili, docenti presso la scuola ufficiali carabinieri o esperti nelle materie di esame, in qualità di membri effettivi per ciascuna delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non superiore a undici.

2. Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri in qualità di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.

3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.

Art. 6.

Votazioni finali

1. Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi è frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacità acquisite nonché delle potenzialità espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all'articolo 4, comma 6, costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.

2. Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il più anziano in ruolo.

3. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non può frequentare altro analogo corso.

4. La mancata presentazione all'esame finale può essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermità o documentata causa di forza maggiore.

5. Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.

6. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all'esame, viene considerato come un frequentatore che non abbia superato il corso d'istituto.

7. Qualora, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi potrà effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Nel caso in cui l'ufficiale non riesca a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso sarà ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.

Art. 7.

Dimissioni dal corso

1. È dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore che sia rimasto assente per più di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.

2. L'ufficiale dimesso è ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 3, comma 2.

Art. 8.

Ammissioni particolari

1. Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.

2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente decreto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facoltà di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attività didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attività didattiche alternative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 2005

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 349

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, supplemento ordinario:

«Art. 29 *(Corso d'istituto).* — 1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato - ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale»*.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, supplemento ordinario.

«Art. 21 *(Transito dal ruolo speciale al ruolo normale).* — 1. L'amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano:

a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;

b) età non superiore a trentotto anni;

c) conseguito il diploma di laurea;

d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera *a)*, non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti (13/a):

a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;

b) in possesso di diploma di laurea;

c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado».

05G0260

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Affidamento della gestione del comune di Afragola ad una commissione straordinaria, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Afragola (Napoli) è stato sciolto a causa delle dimissioni del sindaco;

Visto che il predetto comune è gestito da un commissario straordinario nominato con il citato decreto;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunità amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Afragola, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Afragola (Napoli), il cui consiglio è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Alfonso Noce, prefetto in quiescenza;

dott. Michele Mazza, viceprefetto;

dott. Raffaele Barbato, direttore amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 278

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco.

Anteriormente alle dimissioni che hanno determinato lo scioglimento, il prefetto di Napoli, a seguito di elementi informativi acquisiti dagli organi di polizia in ordine a presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi, su parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto l'accesso, in data 22 aprile 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge n. 726/82 ed integrato dalla legge n. 486/88.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono dal coinvolgimento di alcuni amministratori locali negli ambienti della locale criminalità, avvalorato da una fitta rete di frequentazioni e parentele di pubblici amministratori e dipendenti con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata ed, in materia di appalti pubblici, da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarità, incongruenze ed anomalie.

L'ente si caratterizza per la radicata presenza, sul suo territorio, di agguerrite e pervasive organizzazioni criminose, tant'è che già nel 1999 aveva formato oggetto di accertamenti ispettivi da parte della prefettura, sfociati nello scioglimento dei propri organi elettivi. L'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento non consentiva alla compagine elettiva coinvolta di perseguire nella gestione dell'ente, essendo ormai compromesso il rapporto con il corpo elettorale,

cosicché lo scioglimento era, subito dopo il reinsediamento degli organi ordinari, provocato nuovamente con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri.

In particolare, rilevano i pregiudizi emersi nei confronti del sindaco, destinatario di indagini per abusi d'ufficio connessi agli atti relativi alla realizzazione del nuovo ospedale, tenuto conto che della conseguente rivalutazione delle aree limitrofe venivano a beneficiare un congiunto dell'amministratore ed un esponente apicale del clan camorristico dominante. Inoltre, emergono pregiudizi per altri amministratori attualmente in carica, già facenti parte della precedente consiliatura, coinvolti nella vicenda di un atto transattivo tra l'ente e l'impresa all'epoca incaricata della gestione dei rifiuti.

Con riferimento al personale emerge che la gran parte dei dipendenti comunali annovera pregiudizi in prevalenza per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.

Viene posto in evidenza come le numerose vicende amministrative presentano tutte, quale elemento comune, gravi e palesi profili di illegittimità, strumentali all'adozione di provvedimenti finali incidenti favorevolmente e direttamente nella sfera giuridica di esponenti della criminalità organizzata e di soggetti ad essa contigui.

Infatti, ricorrono costantemente gli stessi nominativi quali soggetti beneficiari delle attività amministrative dell'ente in materia edilizia, come nell'ambito degli appalti di opere e servizi, delle autorizzazioni commerciali; tali nominativi risultano essere quelli del nucleo della famiglia criminale dominante e dei suoi affiliati. Per ognuna delle procedure amministrative esaminate sono in corso procedimenti penali.

Nel settore urbanistico emerge come l'inerzia dell'amministrazione nel procedere all'abbattimento dei molti manufatti abusivi, in quanto realizzati in carenza o in difformità dei requisiti richiesti, abbia di fatto consentito agli interessati di ottenere la concessione in sanatoria.

Sintomatica appare anche la vicenda amministrativa del mercato ortofrutticolo, oggetto di un circostanziato esposto-denuncia da parte di una organizzazione sindacale di categoria, denunciante tra l'altro il versamento periodico di somme al clan dominante. Il diffuso livello di illegalità che caratterizza la gestione della struttura emerge platealmente dalla circostanza del mancato pagamento dei canoni di posteggio; da ultimo, nonostante la mancata concessione, da parte del T.A.R., della sospensione della efficacia dell'atto determinativo delle tariffe, l'amministrazione, omettendo di dar corso alle procedure di riscossione coattiva, ma limitandosi a formulare meri inviti di rito all'adempimento, perpetuava la situazione di diffusa illegalità. Ciò, a prescindere dal fatto che la morosità reiterata negli anni nel pagamento dei canoni di posteggio da parte dei conduttori degli stands e l'assenza di qualunque provvedimento di rigore da parte dell'amministrazione comunale hanno determinato un gravissimo danno all'erario comunale.

Inoltre, risultano disattesa la normativa sul commercio e del tutto assenti i controlli imposti dalla legge sul possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'accesso all'attività commerciale e dalle disposizioni in materia sanitaria.

A seguito del suddetto esposto la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha instaurato procedimento penale.

Viene evidenziato come il comportamento inerte tenuto dall'ente, reiterato nel tempo, dimostra l'intenzione di voler conservare situazioni di privilegio monopolistico in capo agli operatori economici, suffragando il legittimo sospetto che le azioni ed ancor più le omissioni siano volte a favorire le ditte assegnatarie, alcune delle quali riconducibili direttamente od indirettamente ai potenti sodalizi criminali locali. In particolare, tra gli operatori commerciali risulta un'impresa individuale il cui titolare registra precedenti per associazione a delinquere ed usura.

Il servizio di guardiania notturna all'interno del mercato, formalmente affidato ad un istituto di vigilanza, risulta in effetti svolto da un pluri-pregiudicato con precedenti penali per omicidio, associazione di tipo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni, estorsione, concorso in sequestro di persona; si tratta di persona contigua al sodalizio criminale locale. È evidente la connivenza dell'ente locale in tale situazione abusiva, perpetrata all'interno di una struttura di proprietà e nel diretto controllo dell'amministrazione.

Dall'esame degli atti afferenti il settore degli appalti emerge costantemente la omissione della certificazione camerale antimafia; i contratti non definiscono esplicitamente la posizione di tutti i componenti delle società, del legale rappresentante e del direttore tecnico. Emergono diffuse irregolarità nelle procedure (interruzione della gara in sede di apertura delle offerte senza l'adozione di misure idonee a garantire la custodia degli atti, ribassi molto contenuti non in linea con quelli usuali, etc.). Per alcuni amministratori delle predette società sono state accertate frequentazioni con esponenti della malavita locale, ed in un caso la persona è stata sottoposta a misura cautelare per delitti di mafia.

Numerose e gravi illegittimità sono state riscontrate in ordine al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, svolto da una società, individuata ed incaricata con deliberazione del commissario straordinario del 17 novembre 2000, successivamente svolto in regime di proroga su autorizzazione del commissario di Governo delegato per l'emergenza rifiuti. È stato, infatti, verificato che, sebbene formalmente le società, tutte controindicate ai fini antimafia, facenti capo al titolare della ditta che in passato ha gestito il servizio, non risultano più attualmente affidatarie dello stesso, tuttavia continuano a lucrare nell'ambito del servizio stesso concedendo in uso gli automezzi all'attuale società affidataria. Anche i locali adibiti ad uffici amministrativi della società affidataria risultano di proprietà di soggetti contigui al clan dominante. Si soggiunge che la fornitura di mezzi meccanici alla suddetta società è stata effettuata da ditte nella disponibilità di soggetti molto vicini al predetto clan.

Nel corso degli accertamenti ispettivi è stata pure esaminata la vicenda relativa al lodo arbitrale che, sebbene abbia già formato oggetto di determinazioni dell'amministrazione al tempo interessata dal precedente scioglimento per mafia, continua ancor oggi ad assumere aspetti significativi. La questione riguarda la stipula di un atto transattivo tra l'amministrazione comunale all'epoca in carica ed il titolare della ditta beneficiaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L'attualità del rilievo risiede nella circostanza che in merito alla transazione, eseguita dall'attuale amministrazione per l'importo pari al 50% del dovuto, l'ente non ha fatto presente ai giudici arbitrali la sussistenza di un procedimento penale inerente alla carenza di elementi giustificativi della pretesa creditoria, con rinvio a giudizio di amministratori locali e del titolare della ditta. Anche la decisione arbitrale sulla cessione degli automezzi dal comune alla ditta, peraltro avvenuta in esecuzione degli atti deliberativi del commissario straordinario, non è stata contestata dall'ente il quale ha deliberato l'impugnazione del lodo arbitrale solo a seguito dell'insediamento della commissione d'accesso.

Ulteriori ingerenze della criminalità organizzata sono state accertate con riferimento al servizio di guardiania in un complesso sportivo di proprietà comunale. In particolare, è emerso che detto servizio, svolto di fatto da congiunti di un pluri-pregiudicato, contiguo alle organizzazioni malavitose locali, non risulta autorizzato.

Altri profili di illegittimità sono stati riscontrati nelle vicende procedurali relative alle lottizzazioni convenzionali di alcuni terreni, profili collegati alla mancata preventiva approvazione da parte della provincia, di un piano particolareggiato. Tale circostanza ha inficiato gravemente la legittimità delle concessioni edilizie successivamente rilasciate ed i cui destinatari sono società, alcune delle quali collegate al clan dominante. In merito a tale vicenda pende procedimento penale presso la procura della Repubblica di Napoli.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Afragola la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalità.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 4 agosto 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica in data 4 agosto 2005, ha espresso parere favorevole.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia già stato disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Afragola (Napoli) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 20 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Casoria, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Casoria (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Casoria;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casoria, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Casoria (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Gaetano Piccolella, prefetto in quiescenza;

dott.ssa Fiora Fasano, viceprefetto;

dott. Francesco Ricciardi, dirigente Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 274

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Casoria (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Sulla base di rapporti informativi delle forze dell'ordine che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'ente, avevano acquisito elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento degli organi elettivi del comune ad opera di una radicata organizzazione mafiosa presente nel territorio, il prefetto di Napoli ha disposto, il 22 aprile 2005, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla

legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per verificare la sussistenza di condizionamenti mafiosi all'interno del comune.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata, e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

In tale contesto, dalle verifiche effettuate è emerso che due amministratori hanno rapporti di frequentazione con persone con precedenti per gravi reati ed un terzo è stato visto in compagnia di una persona vicina al clan locale. Nell'apparato burocratico, ben trenta dipendenti hanno pregiudizi di varia natura: uno ha precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso e altri dodici hanno precedenti o riportato condanne per reati di particolare gravità e si accompagnano a malavitosi.

Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'attività ispettiva, sintomatica della soggezione dell'apparato politico a scelte corrispondenti ad interessi estranei all'ente è la vicenda relativa all'immobile comunale occupato senza titolo da appartenenti alla criminalità organizzata.

La commissione ha accertato, infatti, che una famiglia, della quale fanno parte elementi ritenuti contigui al locale sodalizio camorristico e che si accompagnano a pregiudicati della zona, ha occupato senza alcun titolo, dal 1984, l'alloggio del custode del mercato ortofrutticolo. L'alloggio, messo originariamente a disposizione del capo famiglia, custode del mercato, è poi rimasto in uso al predetto nonostante che dal 1984 fosse stato sospeso dal servizio a seguito del suo arresto, e, alla sua morte, è rimasto occupato dalla sua famiglia. Per l'utilizzo dell'immobile, non solo non è stato mai pagato alcun canone ma anzi il comune si è assunto le spese relative alle utenze di luce, acqua e gas in uso agli occupanti.

La commissione ha posto in evidenza al riguardo come gli organi politici e gestionali, nonostante fossero da tempo a conoscenza del fatto, siano rimasti dolosamente inerti a dimostrazione dell'intenzione degli stessi di conservare situazioni di privilegio economico in capo a soggetti riconducibili al potente sodalizio criminale locale.

Anche nel settore degli appalti pubblici è emersa una accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità, che la rende particolarmente vulnerabile alle pressioni esercitate dall'esterno.

Nei casi esaminati, l'attività ispettiva ha consentito di rilevare, infatti, che le procedure di affidamento presentano gravi anomalie ed irregolarità e che in diverse occasioni hanno beneficiato di appalti pubblici ditte i cui titolari hanno rapporti parentali o di frequentazione con esponenti della malavita organizzata.

Nell'affidamento diretto di alcuni lavori ad una ditta sono state riscontrate varie irregolarità quali, l'insufficiente motivazione del ricorso alla procedura di urgenza, le gravi carenze nella documentazione relativa alla fase progettuale, la mancata acquisizione di notizie sui requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo-economico in possesso alla ditta prescelta. La ditta affidataria è peraltro risultata riconducibile ad un pregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso e per altri gravi reati, legato da vincoli di affinità al capo clan e da rapporti di frequentazioni con altri esponenti della locale consorteria e con soggetti gravitanti in quello stesso contesto.

Gravi irregolarità sono state riscontrate dall'organo ispettivo anche nella procedura di gara relativa all'aggiudicazione di lavori affidati ad una ditta, il cui titolare è stato accertato essere contiguo alla criminalità organizzata della zona.

Caratterizzate da anomalie che appaiono sintomatiche di un atteggiamento di favoritismo nei confronti di determinati soggetti, sono risultate anche le procedure di rilascio di una concessione edilizia.

L'attività di accesso ha difatti rilevato che l'ente ha autorizzato, in assenza dei pareri dell'azienda sanitaria locale e dei vigili del fuoco, lavori di ristrutturazione non assentibili ai sensi di legge e che detta concessione è stata rilasciata in favore di una ditta riconducibile, sulla base di un rapporto di parentela, al nipote di un flancheggiatore di una potente organizzazione camorristica.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che lo stesso soggetto ha beneficiato, in quanto titolare di un'altra ditta, anche dell'approvazione, effettuata, fra l'altro, in difformità da quanto prescritto dalla normativa regionale di riferimento, dei piani di lottizzazione convenzionata, e che un'altra licenza edilizia, caratterizzata da numerose irregolarità, è stata rilasciata in favore di un soggetto che le forze dell'ordine hanno accertato essere in rapporti di cointeressenza con un personaggio vicino alla locale consorteria.

La commissione ha altresì ritenuto sintomatico del condizionamento psicologico che compromette la libera determinazione degli organi amministrativi, il continuo rinvio della discussione in sede consiliare circa la destinazione finale da attribuire ad opere abusive oggetto di ordinanze di demolizione. Tale colpevole inerzia ha consentito infatti agli interessati, alcuni dei quali riconducibili a sodalizi criminosi di stampo camorristico, di beneficiare della sopraggiunta entrata in vigore della normativa sul condono edilizio.

Determinazioni gestionali che lasciano presumere il perseguimento di finalità diverse dal pubblico interesse, sono state riscontrate anche nell'operato di una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal comune al 51%, e che svolge il servizio di igiene urbana. Nonostante, infatti, detta società avesse l'obbligo, essendo controllata da ente pubblico, di osservare le norme che disciplinano le procedure di gara previste per gli enti pubblici e di acquisire le informative antimafia sulle ditte, essa ha proceduto a stipulare contratti con ditte di fornitori variamente condizionate dalla criminalità organizzata, senza interessare l'ufficio antimafia della prefettura. È stato sottolineato che fra queste figura una ditta che ha per titolari i figli di un soggetto in condizione di stretta contiguità con la locale consorteria.

Gli elementi fattuali desunti dall'indagine ispettiva e degli organi di polizia, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli mteressi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 14 settembre 2005, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta dell'8 settembre 2005, ha espresso parere favorevole.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Affidamento della gestione dell'A.S.L. Napoli 4, in Pomigliano d'Arco, ad una commissione straordinaria, ai sensi dell'articolo 143 e dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che dall'esito degli accertamenti svolti dall'apposita commissione di accesso, costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione dell'A.S.L. Napoli 4, con sede in Pomigliano d'Arco;

Considerato che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della collettività ed espongono l'azienda stessa a pressanti condizionamenti, compromettendone la libera determinazione ed il buon andamento;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai suddetti condizionamenti arreca grave pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi e costituisce pericolo per lo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento della gestione, si rende necessaria la nomina di una commissione straordinaria per l'amministrazione dell'A.S.L. NA 4;

Visto l'art. 143 e l'art. 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267:

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione dell'A.S.L. Napoli 4 è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giovanni Balsamo, prefetto;

dott. Furio Migliori, dirigente generale a riposo;

dott.ssa Carmen Perrotta, viceprefetto.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita le attribuzioni del direttore generale della A.S.L. NA 4 fino all'insediamento dell'organo ordinario a norma di legge, nonché ogni altro potere ed incarico connesso.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 279

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'Azienda Sanitaria Locale NA 4 con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) è inserita in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata che mira ad ingerirsi nelle attività economiche e nella gestione della cosa pubblica.

Allo scopo di individuare la sussistenza di fenomeni di condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività gestionale della predetta Azienda Sanitaria Locale, anche a seguito di elementi indiziari forniti dalle forze dell'ordine e di una espressa denuncia sul clima di disfunzione e degrado dell'ente, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento del 22 aprile 2005, l'accesso presso quell'ente per gli accertamenti conseguenti, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, confluiti nella relazione commissariale, datata 30 agosto 2005, conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, analizzano e documentano la situazione socio-criminale del territorio e, in maniera circostanziata, l'attività amministrativa svolta in quell'ente, con particolare riferimento alla vicenda di un direttore amministrativo pro-tempore, agli appalti ed ai contratti di forniture, nonché alle autorizzazioni ed accreditamenti rilasciati alle strutture sanitarie private.

In particolare, l'Azienda Sanitaria Locale NA 4 serve la popolazione di 35 comuni compresi nell'area nolana, nell'area vesuviana e nell'area acerrano-pomigliese, con un bacino di utenza di circa 500.000 abitanti.

Quel territorio, come ampiamente esposto nella relazione ispettiva e documentato in più atti giudiziari richiamati dalla commissione, è caratterizzato dalla presenza di potenti dan camorristici dediti al controllo delle attività imprenditoriali e che nel tempo hanno intessuto intrecci pericolosi con le istituzioni locali per condizionarne le scelte ed assicurarsi la gestione di risorse pubbliche stanziate per opere e servizi di pubblica utilità. L'ingerenza da parte di organizzazioni criminali in diversi comuni di quell'area ha altresì reso necessario l'intervento straordinario dello Stato mediante lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei rispettivi organi elettivi. Specificamente, i comuni rientranti nel territorio di competenza della A.S.L. NA 4 destinatari di detti provvedimenti sono Acerra, Pomigliano d'Arco, Nola, Volla, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino, Casamarciano e Liveri.

La capacità invasiva delle consorterie criminali nelle strutture sanitarie pubbliche, espressa nel corso degli anni da numerosi clan tra cui Alfieri, Nuvoletta, Agizza, Scotti, Romano, risulta comprovata, tra l'altro, anche nella vicenda giudiziaria relativa ad un ex sindaco di uno dei sopra citati comuni che, dopo aver ricoperto varie ed importanti cariche presso enti sanitari del capoluogo campano, è divenuto direttore generale dell'A.S.L. NA 4 ed in quella occasione coinvolto in un procedimento penale con l'imputazione di aver favorito alcune ditte riconducibili alle famiglie Agizza-Romano. Con l'ascesa del clan Fabbrocino si perpetua la strategia del controllo su quel territorio delle attività economiche di maggiore rilevanza, che estende le proprie maglie all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. È significativo che ex presidenti ed amministratori delle due prin-

cipali UU.SS.LL. di Nola e della U.S.L. di San Giuseppe Vesuviano - oggi confluite nell'A.S.L. NA 4, sono stati coinvolti in episodi di commistione con le organizzazioni camorristiche Alfieri e Fabbrocino e che un ex presidente dell'U.S.L. di Nola è stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di associazione mafiosa.

Lo scenario, ampiamente descritto nei documenti ispettivi, dei condizionamenti nel tempo operati dalla criminalità organizzata, ha caratterizzato anche la gestione dell'ente avviata in data 9 gennaio 2001 con il rinnovo dell'organo di vertice, disposto dalla competente giunta regionale della Campania, dal momento che l'esame del settore degli appalti aveva fatto emergere ripetutamente l'affidamento di lavori, con modalità dai dubbi profili di legittimità, ad imprenditori già coinvolti in precedenti vicende giudiziarie perché ritenuti organici ai voleri della camorra; circostanza questa sintomatica di soggezione e permeabilità dell'ente al contesto malavitoso.

Il quadro indiziario muove le mosse dalla vicenda della nomina del direttore amministrativo pro-tempore voluta dai competenti organi per corrispondere all'esigenza di contrastare logiche affaristiche e devianze amministrative in quell'ente, nel quale il precedente direttore generale veniva arrestato, in prossimità dell'insediamento dell'organo di vertice nominato nel 2001, insieme ad alcuni dipendenti per tangenti pagate dai proprietari di una casa di cura ritenuti collegati al clan Alfieri.

Viene rilevato, in sede di accesso, come il processo di risanamento avviato ha subito una interruzione a seguito della revoca, disposta dal direttore generale pro-tempore, della nomina del suddetto direttore amministrativo, revoca che risulta intervenuta dopo dieci mesi e ritenuta illegittima dal Tribunale di Nola in sede cautelare. Nel richiamare il contenuto di una denuncia sulle motivazioni di tale revoca e sulla conduzione quantomeno inquietante di alcuni appalti e della gestione dell'«ufficio stralcio», la commissione osserva che la vicenda in esame presenta elementi indiziari sintomatici di una volontà tesa ad impedire che venissero rimosse quelle condizioni di consolidata illegalità, espressione di una commistione affaristico criminale. Viene dedotto, tra l'altro, il riaffidamento dell'appalto del servizio «centro unico prenotazioni» ad una cooperativa, tra i cui componenti figurano soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata. Detto riaffidamento è stato disposto dall'ente dopo l'allontanamento del direttore amministrativo pro-tempore che aveva proposto ed ottenuto dai competenti uffici l'annullamento della delibera per illegittimità. Anche la mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali del Tribunale di Nola con cui in via cautelare lo stesso direttore amministrativo veniva reintegrato nell'ufficio viene proposto come elemento dimostrativo di una gestione condotta con metodi e procedure di dubbia legittimità.

Altro emblematico episodio attiene all'occultamento della delibera n. 2399 del 5 novembre 2001, riguardante la rimozione del direttore amministrativo e la falsificazione della delibera sostitutiva di quella originaria: per detta vicenda il direttore generale pro-tempore è stato incriminato con l'accusa di reati contro la pubblica amministrazione ed è prossima l'udienza preliminare innanzi al competente organo giudiziano.

Gli accertamenti svolti sull'attività amministrativa evidenziano, quale elemento sintomatico dell'infiltrazione della criminalità organizzata, la sistematica violazione del «protocollo di legalità» sottoscritto con la prefettura di Napoli in data 12 settembre 2003, che denota la volontà dell'ente di operare in un contesto svincolato dal rispetto delle regole poste per contrastare l'ingerenza criminale.

L'elusione della normativa antimafia ha, di fatto, consentito di intrattenere rapporti negoziali con società gravate da elementi a tal riguardo pregiudizievoli. Relativamente al servizio di pulizia degli immobili in uso all'A.S.L. è emerso che la ditta affidataria fa capo alla famiglia Napolitano di cui è stata accertata la contiguità con il potente clan Alfieri.

Profili di palese illegittimità sono evidenziati relativamente a più affidamenti diretti, senza gara, per importi di notevole entità, che eludono le disposizioni in materia di appalti pubblici.

In altra procedura avviata con deliberazione del 9 luglio 2001, munita del parere favorevole del direttore amministrativo pro-tempore, veniva indetta una gara di appalto mediante licitazione privata per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie: la commissione, a tal proposito, rileva come l'ente abbia modificato le procedure di scelta del contraente successivamente all'allontanamento del predetto direttore amministrativo, con una modalità che ha stravolto il primitivo rigore e che ha di fatto consentito di aggirare i principi della *par condicio* tra i contraenti a danno della effettività della concorrenza e della segretezza delle offerte.

Anche in questo caso, oltre alle illegittimità riscontrate, che hanno portato all'esclusione dell'unica ditta che non risulta collegata a clan malavitosi, in sede di accesso viene rilevata la mancata acquisizione, a distanza di oltre due anni dalla stipula del relativo contratto, dell'informativa antimafia nei confronti della ditta aggiudicataria, vicina alla famiglia Napolitano.

Relativamente all'affidamento dei servizi di vigilanza, nei confronti degli istituti che hanno beneficiato delle singolari ed anomale procedure adottate dall'A.S.L. NA 4, i riscontri effettuati pongono in luce l'esistenza di numerosi personaggi contigui ai dan camorristici operanti nella zona.

La condizione di permeabilità e di condizionamento dell'ente da parte di interessi contrastanti con quelli pubblici viene riscontrata nell'affidamento dei servizi informatizzati, disposto a trattativa privata limitata a due cooperative: nella vicenda rilevano, da un lato, l'elusione della normativa in materia di gare pubbliche, operata mediante il fraudolento frazionamento della spesa, che unitariamente considerata avrebbe superato la quota comunitaria, dall'altro, la presenza di alcuni soci delle ditte affidatarie collegati ai clan camorristici D'Avino, Cennamo ed Alfieri.

L'esame delle procedure di gestione ed aggiudicazione degli appalti relativi alla fornitura di pasti costituisce per l'organo ispettivo sicuro indizio di un'attività dell'ente fortemente condizionata dalla delinquenza organizzata: la ditta aggiudicataria era gravata da interdittiva antimafia già dal 2003, così come quella subentrata nel contratto a seguito di cessione del ramo di azienda.

Dagli accertamenti svolti sull'affidamento del servizio di trasporto rifiuti ospedalieri risulta che l'amministratore unico della ditta aggiudicataria dell'appalto è gravato da numerosi procedimenti penali per reati contro l'ambiente ed è contiguo, seppure indirettamente, alla delinquenza organizzata.

Le numerose irregolarità riscontrate in relazione all'attività del provveditorato, in conseguenza dell'artificioso frazionamento della spesa e della mancanza dello strumento programmatorio degli appalti e delle forniture, costituiscono terreno fertile per i tentativi di ingerenza e condizionamento camorristico.

Anche le verifiche effettuate sul sistema del rilascio di autorizzazioni e di accreditamenti a strutture sanitarie private evidenziano procedure non conformi a norma e cointeressenze di imprenditori legati a vario titolo con elementi della macro delinquenza.

Sulla base degli accertamenti disposti, delle conclusioni rassegnate dall'organo ispettivo e su unanime avviso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Napoli ritiene che presso l'A.S.L. NA 4 si siano concretizzate le condizioni per l'adozione della misura di rigore, di cui agli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti dell'A.S.L. NA 4, essendo emerso altresì l'incapacità di esercitare un'efficace attività di controllo e contrasto proprio da parte degli stessi organismi - direttore generale ed organismi di controllo - a ciò deputati dalla normativa di settore. Pertanto, con relazione in data 12 settembre 2005, che si intende integralmente riportata, il prefetto di Napoli ha formulato rituale proposta.

A seguito della paralisi del regolare svolgimento delle attività funzionalmente demandate alla competenza dell'A.S.L. NA 4, per le dimissioni degli organi di vertice, è stato nominato, con provvedimento del Presidente della Regione Campania in data 30 settembre 2005, un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2005.

Gli elementi riscontrati in sede di accesso evidenziano la persistente capacità della criminalità organizzata di tessere rapporti in settori vitali della società civile, per distrarre a proprio profitto, anche per il tramite di ditte concessionarie degli appalti, ingenti somme destinate ad interventi di pubblica utilità.

Gli indizi di ingerenza mafiosa nella gestione amministrativa della struttura sanitaria, che come noto possono trarsi da fatti non legalmente tipizzati dalla legge, portano a ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'intervento dello Stato mirato a prevenire ed a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione locale, ripristinare la legalità e recuperare la struttura pubblica ai propri fini istituzionali.

La riscontrata compromissione delle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione di diritti fondamentali, da un lato, nonché la finalità della misura di rigore sotto il

duplice profilo della repressione del fenomeno inquinante e del recupero dell'ente ad una ordinaria gestione delle proprie attività ed ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti il e la tutela degli interessi primari rappresentano gli ambiti entro i quali si articola la previsione recata dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile, in virtù del rinvio operato dal successivo articolo 146, anche agli organi delle aziende sanitarie locali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi delle comunità comprese nell'ambito territoriale di utenza dell'azienda sanitaria.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione del fenomeno inquinante, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia già stato disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti dell'ASL NA 4 con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 20 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Torre del Greco (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Torre del Greco;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Torre del Greco, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Torre del Greco (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dottor Carlo Alfiero - prefetto in quiescenza;

dottoressa Narcisa Brassesco - viceprefetto;

dottor Luigi Colucci - dirigente area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 275

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Torre del Greco (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Sulla base di rapporti informativi delle forze dell'ordine che, a seguito dell'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un consigliere di maggioranza e di un dipendente comunale per il reato associativo di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p., non escludevano il condizionamento degli organi elettivi dell'amministrazione comunale da parte di una forte cosca mafiosa radicata nel territorio del comune di Torre del Greco, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento del 22 aprile 2005, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per verificare la sussistenza di condizionamenti mafiosi all'interno del comune.

Nel corso di complesse indagini investigative condotte dai competenti organi investigativi erano, infatti, emerse situazioni di coinvolgimento di un consigliere comunale e di un dipendente con esponenti della criminalità organizzata, in conseguenza delle quali l'Autorità giudiziaria aveva disposto, in data 5 luglio 2004, l'applicazione di misure cautelari.

Dagli atti giudiziari si evince che la cosca locale, che si proponeva di infiltrarsi nella pubblica amministrazione locale al fine di condizionarne l'operato e di ottenere un canale privilegiato per la favorevole definizione dei procedimenti amministrativi di interesse soprattutto in materia di appalti, è riuscita ad ingerirsi nella gestione della cosa pubblica e ad intessere stretti rapporti con gli ambienti dell'amministrazione grazie soprattutto all'apporto offerto dal consigliere e dal dipendente raggiunti dal provvedimento cautelare. Questi, infatti, forti della posizione rispettivamente ricoperta nell'ente, avrebbero agevolato le attività del clan o suoi singoli esponenti di vertice.

Gli accertamenti svolti dalla commissione all'uopo incaricata, confluiti nella relazione conclusiva, avvalorano la sussistenza di forme di condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, favorite dagli accertati rapporti di contiguità che legano i predetti con esponenti della criminalità organizzata.

Di rilievo appare, al riguardo, la circostanza che molti dipendenti comunali hanno precedenti di polizia di varia natura; di questi, tre hanno precedenti per reati associativi di stampo mafioso. Tra essi figura anche il fratello del capo clan.

È stata inoltre rilevata l'inadeguatezza dei controlli sull'attività gestionale dei dirigenti da parte degli organi elettivi, dal momento che l'ente non si è dotato di un atto regolamentare per fissare parametri e indicatori che potessero consentire agli organi preposti al controllo interno di valutare l'attività di gestione posta in essere dai dirigenti.

Sintomatica del condizionamento dell'operato della pubblica amministrazione è la vicenda relativa al rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria alla moglie del capo clan, proprietaria di un immobile che era stato sottoposto a sequestro dopo che le forze dell'ordine vi avevano rilevato gravi abusi edilizi. Dagli atti giudiziari si desume che il capo clan avrebbe richiesto il diretto interessamento presso l'ente del consigliere e del dipendente per la favorevole definizione dell'istanza.

L'organo ispettivo ha riscontrato che il provvedimento autorizzativo è stato concesso su proposta del responsabile del procedimento e con il parere favorevole della commissione edilizia integrata, nonostante i lavori eseguiti fossero difformi dallo strumento urbanistico, oltre che privi dei necessari accertamenti di idoneità statica, avendo in effetti comportato la trasformazione del manufatto preesistente ed inciso significativamente sulle strutture e sulla statica del fabbricato.

La favorevole valutazione in fase istruttoria dell'istanza da parte dei predetti organi, che avevano peraltro ritenuto le opere abusive assoggettabili al più blando regime autorizzatorio e non concessorio, ha consentito alla interessata di rientrare in possesso dell'immobile sottoposto a sequestro dall'Autorità giudiziaria.

La compromissione dell'interesse pubblico che le predette indagini investigative hanno rilevato nel settore degli appalti, per le notizie e le informazioni sulle relative gare che sono trapelate dall'ente a vantaggio di esponenti del sodalizio criminale interessati alla loro aggiudicazione, ha trovato riscontro nell'attività di accesso, laddove l'organo ispettivo ha dedotto elementi sintomatici di possibili accordi fra gli imprenditori partecipanti, finalizzati a predeterminare l'esito delle selezioni.

Nelle gare d'appalto esaminate, è stata, infatti, principalmente riscontrata una atipica distribuzione dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, che si attestano prevalentemente intorno ad una stessa percentuale differenziandosi fra loro solo per pochi decimali. Avallano, altresì, l'ipotesi di turbativa di gara la ricorrenza di altre circostanze: la provenienza dalla stessa area geografica di un numero consistente delle imprese e di quelle proponenti le migliori offerte; il ricorso di gran parte delle imprese a solo tre compagnie assicurative per le polizze fidejussorie, che presentano sovente una numerazione consecutiva; la spedizione contemporanea all'ente delle missive contenenti le offerte da parte di alcune di queste imprese. La commissione ha peraltro riscontrato che alcuni appalti sono stati aggiudicati a ditte che presentano controindicazioni ai sensi della normativa antimafia.

La commissione ha, inoltre, verificato che l'attuale amministrazione ha autorizzato, in violazione delle prescrizioni tecniche ed economiche previste dalla legge di settore, su parere favorevole della direzione dei lavori, una variante alle opere strutturali architettoniche ed impiantistiche relative a lavori appaltati dalla precedente amministrazione, peraltro, nel frattempo quasi ultimati, che nessuna connessione aveva con l'originario oggetto contrattuale. È stato a tal proposito constatato che le opere previste in variante attenevano a nuovi e diversi lavori per i quali l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla indizione di una nuova gara di appalto. Nei nuovi contratti è inoltre indicata una clausola, in nessun modo giustificabile, che consente unicamente alla ditta di beneficiare di un importo non dovuto pari ad una incidenza percentuale del 2-5% del prezzo. Gli accertamenti effettuati evidenziano che il responsabile del procedimento, designato dall'attuale sindaco, è stato visto frequentare l'abitazione del capo clan, insieme ad un altro pericoloso pregiudicato, e fa parte di una cooperativa tra i cui soci figura un pregiudicato che si accompagna a personaggi di vertice della criminalità locale.

Ulteriori verifiche hanno permesso di rilevare che l'amministrazione ha prorogato di fatto l'affidamento della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ad una ditta, che già svolgeva il servizio in virtù di proroghe e a cui sono state irrogate sanzioni pecuniarie, a titolo di penali, per i frequenti disservizi provocati, senza che venisse avviata la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente. L'organo ispettivo ha rilevato al riguardo che oltre la metà dei dipendenti in organico presso la predetta ditta ha precedenti di polizia, di cui il 10% per reati associativi. Una parte di questi ha precedenti per associazione di stampo mafioso. Un dirigente ed una ventina di dipendenti risultano comunque legati a vario titolo a clan camorristici della zona.

Nel settore commerciale l'attività di accesso ha inoltre accertato la sistematica elusione delle norme poste a garanzia della trasparenza nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali, in quanto l'ente non ha mai provveduto a comunicare alla questura competente i nominativi dei titolari delle attività commerciali autorizzate, per conto del comune, dallo Sportello unico per le attività produttive.

Anche la elargizione di contributi in materia assistenziale è risultata effettuata in assenza dei presupposti istruttori prescritti dalla normativa regolamentare.

Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari e dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Torre del Greco, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 2 agosto 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 29 luglio 2005, ha espresso parere favorevole.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10551

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Vicari, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vicari (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Vicari;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Vicari, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vicari (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Vicari (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dottor Mario Di Vito - dirigente superiore Polizia di Stato in quiescenza;

dottor Enzo Floridia - viceprefetto aggiunto;

dottoressa Maria Guglielmino - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 280

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Vicari (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, a seguito di indagini giudiziarie sfociate in un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi esponenti del sodalizio criminale operante nel territorio di Vicari dal quale sono emersi la portata e la valenza del programma criminoso attuato dalla cosca locale per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo nel territorio delle attività economiche e degli appalti, il prefetto di Palermo ha disposto, il 10 gennaio 2005, l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dai competenti organi investigativi quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

Le indagini giudiziarie hanno rilevato un forte interesse della criminalità locale al «governo» dell'ente, concretizzatosi, peraltro, in interferenze nella fase elettorale e in pressioni volte a conseguire il collocamento, in strategiche cariche di governo, di amministratori compiacenti. È infatti emerso un complesso intreccio di rapporti tra soggetti, la cui appartenenza alla criminalità organizzata è stata già in passato accertata giudizialmente, imprenditori ed alcuni amministratori, attraverso i quali verosimilmente controllare e pilotare gli appalti dell'amministrazione comunale. La contiguità di alcuni amministratori con il sodalizio criminoso emerge significativamente dalle dimissioni presentate da due di essi subito dopo l'emissione del richiamato provvedimento cautelare con l'evidente intento di evitare una più ampia compromissione della compagine governativa nell'inchiesta.

Anche con riferimento ad altri amministratori e a taluni dipendenti è stata ricostruita una fitta rete di parentele, affinità, rapporti e frequentazioni con personaggi inseriti o vicini alla criminalità organizzata, che offre il quadro di una realtà pervasa da condizionamenti.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimità che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalità organizzata nelle scelte dell'ente locale.

In tali settori, nei quali notoriamente si annidano gli interessi illeciti ed i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, le gravi anomalie ed irregolarità riscontrate lasciano ragionevolmente ipotizzare che le stesse rappresentino la parte «emersa» di un disegno organico finalizzato al precostituito obiettivo di dirottare le pubbliche risorse finanziarie verso imprese selezionate, in massima parte locali, contigue ad esponenti mafiosi ovvero in rapporti di cointeressenza con amministratori comunali.

È risultato, infatti, che l'amministrazione comunale, in ripetute occasioni, ha affidato alle predette ditte l'espletamento di lavori con la procedura di somma urgenza, in alcuni casi anche in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa.

Nell'esaminare i lavori assegnati con il sistema del cottimo fiduciario, la commissione ha evidenziato numerose irregolarità, sia nella presentazione della documentazione prevista per legge, sia relativamente alla data di spedizione di talune offerte e all'entità dei ribassi, che appaiono evidentemente concordati, così da far ritenere verosimile la loro riconducibilità ad un unico centro d'interessi. In occasione del rinvio delle operazioni di una gara, inoltre, non risulta l'adozione delle misure necessarie a garantire la segretezza delle offerte ed una adeguata conservazione dei documenti.

Numerose le anomalie riscontrate anche nell'ambito dei lavori aggiudicati con l'asta pubblica: in cinque casi sui sei esaminati risulta pervenuta una sola offerta con una percentuale di ribasso irrisoria. A titolo esemplificativo viene menzionato l'appalto per la fornitura di materiali, trasporti e noli per la realizzazione di una piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti, nel quale le irregolarità riscontrate attengono sia alla pubblicazione del bando che all'apposizione dell'orario di ricezione sulla busta dell'offerta. Anche in questo caso, il titolare della sola ditta che ha presentato l'offerta e che è risultata aggiudicataria, è indagato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. per aver fornito appoggio all'associazione mafiosa locale, oltre ad essere parente di un amministratore.

L'organo ispettivo ha peraltro evidenziato diverse incongruenze nella stipula della convenzione con la società prescelta dall'amministrazione comunale per la realizzazione di un impianto eolico; in particolare, le indagini hanno posto in luce un interessamento della cosca locale mafiosa alla determinazione dei corrispettivi che la società prescelta dall'amministrazione comunale avrebbe dovuto corrispondere ai privati titolari delle aree oggetto dell'intervento. La commissione evidenzia che tra i titolari di dette aree risultano tra l'altro il sindaco, diversi consiglieri comunali e loro parenti, nonché familiari di soggetti mafiosi.

Forniscono uno spaccato dei condizionamenti esterni ai quali è risultata soggetta la gestione dell'ente l'incarico di operatore turistico conferito ad un soggetto non abilitato all'attività ma legato da vincoli di parentela con persona vicina alla cosca locale, nonché l'assunzione, nell'anno 2004, della figlia del capomafia, in qualità di volontaria nel servizio civile, addetta alla biblioteca comunale.

Modalità di gestione che lasciano presumere il perseguimento, da parte dell'amministrazione comunale, di finalità diverse dal pubblico interesse, attengono altresì al rilascio di licenze di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'aumento del numero di licenze di categoria B, disposto con determina sindacale sulla base di una asserita crescita di quello specifico settore commerciale, che, in realtà, non trova alcun riscontro nella situazione economica e sociale locale, hanno indotto la commissione di accesso a ritenere l'intento di avvantaggiare un soggetto vicino alla famiglia del capomafia, cui la predetta licenza è stata rilasciata con significativa celerità, addirittura qualche giorno prima che la competente commissione provinciale esprimesse il proprio assenso all'aumento del numero delle licenze.

Nel settore edilizio, inoltre, l'attività di accesso ha rilevato come alcune determinazioni assunte dall'amministrazione comunale in sede di variante al piano regolatore generale per il centro storico, abbiano comportato la valorizzazione di alcune aree, a vantaggio di un soggetto vicino al capomafia locale, ivi proprietario di immobili.

Inoltre, nell'esaminare l'attività amministrativa connessa al rilascio di alcune concessioni edilizie, peraltro in netto incremento nel corso della consiliatura, l'organo ispettivo ha evidenziato atteggiamenti di favore, nei confronti di un componente della giunta, nel rilascio di titoli concessori e la nomina in seno alla commissione edilizia comunale di un libero professionista legato da vincoli di parentela ad un amministratore, che svolge attività professionale anche in favore di soggetti vicini alla criminalità organizzata, a loro volta destinatari di provvedimenti autorizzativi.

Appare infine sintomatica del favoritismo operato nei confronti di appartenenti all'associazione mafiosa, la concessione di un contributo economico, seppure di modesto valore, ad uno dei soggetti destinatari della predetta ordinanza di custodia cautelare in carcere, già condannato in passato per aver commesso numerosissimi reati in quanto affiliato al sodalizio mafioso, nonostante lo stesso fosse proprietario di alcuni immobili e titolare di pensione.

Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari e dalle procedure di accesso mostra che la capacità di penetrazione dell'organizzazione criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze esterne al quadro degli interessi pubblici locali che, di fatto, priva quella comunità delle fondamentali garanzie democratiche e rende precarie le condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Vicari, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.

Pertanto, il prefetto di Palermo, con relazione del 25 giugno 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Vicari (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 16 settembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A10552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 2 novembre 2005.

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visti gli articoli 8, comma 2, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico sulla documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Sentito il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, citato nelle premesse. Si intende, inoltre, per:

a) punto di accesso: il sistema che fornisce i servizi di accesso per l'invio e la lettura di messaggi di posta elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed accesso dell'utente, di verifica della presenza di virus informatici all'interno del messaggio, di emissione della ricevuta di accettazione e di imbustamento del messaggio originale nella busta di trasporto;

b) punto di ricezione: il sistema che riceve il messaggio all'interno di un dominio di posta ettronica certificata, effettua i controlli sulla provenienza e sulla correttezza del messaggio ed emette la ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi errati in una busta di anomalia e verifica la presenza di virus informatici all'interno dei messaggi di posta ordinaria e delle buste di trasporto;

c) punto di consegna: il sistema che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o l'avviso di mancata consegna;

d) firma del gestore di posta elettronica certificata: la firma elettronica avanzata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche, che consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare l'integrità e l'autenticità dei messaggi del sistema di posta elettronica certificata, generata attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua univoca identificazione, creata automaticamente con mezzi che garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore.

e) ricevuta di accettazione: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto di accesso a fronte dell'invio di un messaggio di posta elettronica certificata;

f) avviso di non accettazione: l'avviso, sottoscritto con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, che viene emesso quando il gestore mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso, recante la motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio e l'esplicitazione che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario;

g) ricevuta di presa in carico: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di ricezione nei confronti del gestore di posta elettronica certificata mittente per attestare l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica certificata di destinazione, recante i dati di certificazione per consentirne l'associazione con il messaggio a cui si riferisce;

h) ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario;

i) ricevuta completa di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale;

l) ricevuta breve di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale;

m) ricevuta sintetica di avvenuta consegna: la ricevuta che contiene i dati di certificazione;

n) avviso di mancata consegna: l'avviso, emesso dal sistema, per indicare l'anomalia al mittente del messaggio originale nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario;

o) messaggio originale: il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata prima del suo arrivo al punto di accesso e consegnato al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene;

p) busta di trasporto: la busta creata dal punto di accesso e sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata mittente, all'interno della quale sono inseriti il messaggio originale inviato dall'utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di certificazione;

q) busta di anomalia: la busta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nella quale è inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica certificata e consegnata ad un titolare, per evidenziare al destinatario detta anomalia;

r) dati di certificazione: i dati, quali ad esempio data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente; tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una busta di trasporto;

s) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, di ricezione e di consegna, titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste e che si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l'interoperabilità con altri titolari;

t) titolare: il soggetto a cui è assegnata una casella di posta elettronica certificata;

u) dominio di posta elettronica certificata: dominio di posta elettronica certificata che contiene unicamente caselle di posta elettronica certificata;

v) indice dei gestori di posta elettronica certificata: il sistema, che contiene l'elenco dei domini e dei gestori di posta elettronica certificata, con i relativi certificati corrispondenti alle chiavi usate per la firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste, realizzato per mezzo di un server Lightweight Directory Access Protocol, di seguito denominato LDAP, posizionato in un'area raggiungibile dai vari gestori di posta elettronica certificata e che costituisce, inoltre, la struttura tecnica relativa all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata.

z) casella di posta elettronica certificata: la casella di posta elettronica posta all'interno di un dominio di posta elettronica certificata ed alla quale è associata una funzione che rilascia ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata;

aa) marca temporale: un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2004.

Art. 2.
Obiettivi e finalità

1. Il presente decreto definisce le regole tecniche relative alle modalità di realizzazione e funzionamento della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

Art. 3.
Norme tecniche di riferimento

1. Sono di seguito elencati gli standard di riferimento delle norme tecniche, le cui specifiche di dettaglio vengono riportate in allegato al presente decreto:

a) RFC 1847 (Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted);

b) RFC 1891 (SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications);

c) RFC 1912 (Common DNS Operational and Configuration Errors);

d) RFC 2252 (Lightweight Directory Access Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions);

e) RFC 2315 (PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5);

f) RFC 2633 (S/MIME Version 3 Message Specification);

g) RFC 2660 (The Secure HyperText Transfer Protocol);

h) RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol);

i) RFC 2822 (Internet Message Format);

l) RFC 2849 (The LDAP Data Interchange Format (LDIF) - Technical Specification);

m) RFC 3174 (US Secure Hash Algorithm 1 - SHA1);

n) RFC 3207 (SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security);

o) RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List - CRL Profile).

Art. 4.
Compatibilità operativa degli standard

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato CNIPA, verifica, in funzione dell'evoluzione tecnologica, la coerenza operativa degli standard così come adottati nelle specifiche tecniche, dando tempestiva informazione delle eventuali variazioni nel proprio sito istituzionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER I TITOLARI E PER I GESTORI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Art. 5.
Comunicazione e variazione della disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata

1. La dichiarazione di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, può essere resa mediante l'utilizzo di strumenti informatici, nel qual caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche nei casi di variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di cessazione della volontà di avvalersi della posta elettronica certificata medesima.

Art. 6.
Caratteristiche dei messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica certificata

1. I sistemi di posta elettronica certificata generano messaggi conformi allo standard internazionale S/MIME, così come descritto dallo standard RFC 2633.

2. I messaggi di cui al comma 1 si dividono in tre categorie:

a) ricevute;

b) avvisi;

c) buste.

3. La differenziazione dei messaggi, come indicato nel comma 2, è realizzata dai sistemi di posta elettronica certificata utilizzando la struttura header, prevista dallo standard S/MIME, da impostare per ogni tipologia di messaggio in conformità a quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato.

4. I sistemi di posta elettronica certificata in relazione alla tipologia di messaggio da gestire realizzano funzionalità distinte e specifiche.

5. L'elaborazione dei messaggi di posta elettronica certificata avviene anche nel caso in cui il mittente ed il destinatario appartengano allo stesso dominio di posta elettronica certificata.

6. Le ricevute generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:

a) ricevuta di accettazione;

b) ricevuta di presa in carico;

c) ricevuta di avvenuta consegna completa, breve, sintetica.

7. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata per ogni destinatario al quale il messaggio è consegnato.

8. Gli avvisi generati dai sistemi di posta elettronica certificata sono i seguenti:

a) avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici;

b) avviso di rilevazione di virus informatici;

c) avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici.

9. Le buste generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:

a) busta di trasporto;

b) busta di anomalia.

10. La busta di trasporto è consegnata immodificata nella casella di posta elettronica certificata di destinazione per permettere la verifica dei dati di certificazione da parte del ricevente.

Art. 7.
Firma elettronica dei messaggi di posta elettronica certificata

1. I messaggi di cui all'art. 6, generati dai sistemi di posta elettronica certificata, sono sottoscritti dai gestori mediante la firma del gestore di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dall'allegato.

2. I certificati di firma di cui al comma 1 sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore.

3. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessità di utilizzare un numero di certificati di firma superiore a dieci, può richiederli al CNIPA documentando tale necessità. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati di firma.

Art. 8.
Interoperabilità

1. Le specifiche tecniche finalizzate a garantire l'interoperabilità sono definite nell'allegato.

Art. 9.
Riferimento temporale

1. A ciascuna trasmissione è apposto un unico riferimento temporale, secondo le modalità indicate nell'allegato.

2. Il riferimento temporale può essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo universale coordinato (UTC), determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Art. 10.
Conservazione dei log dei messaggi

1. Al fine della conservazione dei log dei messaggi, di cui alle deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico, ogni gestore provvede a:

a) definire un intervallo temporale unitario non superiore alle ventiquattro ore;

b) eseguire senza soluzioni di continuità il salvataggio dei log dei messaggi generati in ciascun intervallo temporale come sopra definito.

2. Ai file generati da ciascuna operazione di salvataggio deve essere associata la relativa marca temporale.

Art. 11.
Conservazione dei messaggi contenenti virus e relativa informativa al mittente

1. Il gestore è tenuto a trattare il messaggio contenente virus secondo le regole tecniche indicate nell'allegato.

2. Il gestore è tenuto ad informare il mittente che il messaggio inviato contiene virus.

3. Il gestore è tenuto a conservare il messaggio contenente virus per un periodo non inferiore ai trenta mesi secondo le modalità indicate nelle deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico.

Art. 12.
Livelli di servizio

1. Il gestore di posta elettronica certificata può fissare il numero massimo di destinatari e la dimensione massima del singolo messaggio, sia per i messaggi che provengono da un suo titolare, sia per i messaggi che provengono da titolari di caselle di altri gestori di posta elettronica certificata.

2. In ogni caso il gestore di posta elettronica certificata deve garantire la possibilità dell'invio di un messaggio:

a) almeno fino a cinquanta destinatari;

b) per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes.

3. La disponibilità nel tempo del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o uguale al 99,8% del periodo temporale di riferimento.

4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta elettronica certificata, è pari ad un quadrimestre.

5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l'intervallo di tempo di riferimento.

6. Nell'ambito dell'intervallo di disponibilità di cui al comnia 3, la ricevuta di accettazione deve essere fornita al mittente entro un termine, da concordarsi tra gestore e titolare, da calcolare a partire dall'inoltro del messaggio, non considerando i tempi relativi alla trasmissione.

7. Al fine di assicurare in ogni caso il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute, il gestore di posta elettronica certificata descrive nel manuale operativo, di cui all'art. 23, le soluzioni tecniche ed organizzative che realizzano i servizi di emergenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e consentano il rispetto dei vincoli definiti nei commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 13.
Avvisi di mancata consegna

1. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all'inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio.

2. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all'invio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

Art. 14.
Norme di garanzia sulla natura della posta elettronica ricevuta

1. Il gestore di posta elettronica certificata del destinatario ha l'obbligo di segnalare a quest'ultimo se la posta elettronica in arrivo non è qualificabile come posta elettronica certificata, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, nonché dal presente decreto e relativo allegato.

2. I messaggi relativi all'invio e alla consegna di documenti attraverso la posta elettronica certificata sono rilasciati indipendentemente dalle caratteristiche e dal valore giuridico dei documenti trasmessi.

Art. 15.
Limiti di utilizzo

1. La pubblica amministrazione che intende iscriversi all'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, è tenuta a presentare al CNIPA una relazione tecnica che illustri le misure adottate affinché l'utilizzo di caselle di posta elettronica rilasciate a privati dall'amministrazione medesima:

a) costituisca invio valido ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;

b) avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo art. 16, comma 2.

Art. 16.
Modalità di iscrizione all'elenco dei gestori di posta elettronica certificata

1. I soggetti che presentano domanda di iscrizione all'elenco pubblico, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, forniscono

inoltre al CNIPA le informazioni e i documenti di seguito indicati, anche su supporto elettronico, ad eccezione del documento di cui alla lettera *e)*:

a) denominazione sociale;

b) sede legale;

c) sedi presso le quali è erogato il servizio;

d) rappresentante legale;

e) piano per la sicurezza, contenuto in busta sigillata;

f) manuale operativo di cui all'art. 23;

g) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;

h) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto e suo allegato;

i) relazione sulla struttura organizzativa.

2. I soggetti che rivestono natura giuridica privata trasmettono, inoltre, copia cartacea di una polizza assicurativa o di un certificato provvisorio impegnativo di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 17.
Equivalenza dei requisiti dei gestori stranieri

1. Il gestore di posta elettronica certificata stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 ed intenda esercitare il servizio di posta elettronica certificata in Italia, comunica in via preventiva al CNIPA tale intenzione ed ogni notizia utile al fine della verifica di cui al citato art. 15. La comunicazione costituisce domanda di iscrizione nell'elenco di gestori di posta elettronica certificata; sono applicabili le disposizioni procedimentali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

Art. 18.
Indice ed elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata

1. I gestori di posta elettronica certificata si attengono alle regole riportate nell'allegato per accedere all'indice dei gestori di posta elettronica certificata.

2. Il certificato elettronico, da utilizzare per la funzione di accesso di cui al comma 1, è rilasciato dal CNIPA al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

3. L'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata tenuto dal CNIPA contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale;

b) sede legale;

c) rappresentante legale;

d) indirizzo internet;

e) data di iscrizione all'elenco;

f) data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.

4. L'elenco pubblico è sottoscritto con firma digitale dal CNIPA, che lo rende disponibile per via telematica.

Art. 19.
Disciplina dei compiti del CNIPA

1. Il CNIPA definisce con circolari le modalità di inoltro della domanda e le modalità dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

Art. 20.
Sistema di qualità del gestore

1. Entro un anno dall'iscrizione del gestore all'elenco pubblico di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il gestore medesimo fornisce copia della certificazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive evoluzioni relativamente a tutti i processi connessi al servizio di posta elettronica certificata.

2. Il manuale della qualità è depositato presso il CNIPA e reso disponibile presso il gestore.

Art. 21.
Organizzazione e funzioni del personale del certificatore

1. L'organizzazione del personale addetto al servizio di posta elettronica certificata prevede almeno la presenza di responsabili preposti allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:

a) registrazione dei titolari;

b) servizi tecnici;

c) verifiche e ispezioni (auditing);

d) sicurezza;

e) sicurezza dei log dei messaggi;

f) sistema di riferimento temporale.

2. È possibile attribuire al medesimo soggetto più responsabilità tra quelle previste dalle lettere *d)*, *e)* ed *f)*.

Art. 22.
Requisiti di competenza ed esperienza del personale

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 21 deve aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di analisi, progettazione, commercializzazione e conduzione di sistemi informatici.

2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di posta elettronica certificata, il gestore eroga, alle figure professionali interessate, apposita attività di addestramento.

Art. 23.
Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce e descrive le procedure applicate dal gestore di posta elettronica certificata nello svolgimento della propria attività.

2. Il manuale operativo è depositato presso il CNIPA.

3. Il manuale contiene:

a) i dati identificativi del gestore;

b) i dati identificativi della versione del manuale operativo;

c) l'indicazione del responsabile del manuale operativo;

d) l'individuazione, l'indicazione e la definizione degli obblighi del gestore di posta elettronica certificata e dei titolari;

e) la definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;

f) l'indirizzo del sito web del gestore ove sono pubblicate le informazioni relative ai servizi offerti;

g) le modalità di protezione della riservatezza dei dati;

h) le modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il Ministro: STANCA

AVVERTENZA:

Il testo dell'allegato al presente decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante «Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata», è pubblicato e consultabile sul sito telematico del CNIPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione http//www.cnipa.gov.it.

05A10742

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2005.

Modificazione del decreto 16 settembre 2005, relativo al riconoscimento, al sig. Stanev Ivan Petrov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 16 settembre 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di advokat conseguito in Bulgaria dal sig. Stanev Ivan Petrov, nato il 2 febbraio 1957 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella premessa è stato indicata la «Romania» e non la «Bulgaria» quale Stato ove è situata l'Università di Sofia «Sv. Kliment Ohridski»;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'art. 1 il titolo professionale riconosciuto è indicato come avocat mentre il titolo professionale di origine bulgaro è advokat;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Stanev in data 27 settembre 2005;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 16 settembre 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di advokat conseguito in Bulgaria dal sig. Stanev Ivan Petrov quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue:

nella premessa la parola «Bulgaria» è sostituita con «Romania»;

nell'art. 1 la parola avocat è sostituita dalla parola advokat.

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 16 settembre 2005.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

05A10554

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Dani Mario Marcello, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dani Mario Marcello, nato ad Arequipa (Perù) il 16 ottobre 1948, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo ungherese di gépészmérnoknek ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di gépészmérnoknek (ingegnere meccanico), presso la «Nehézipari Muszaki Eguetem (Politecnico Univ. dell'Industria Pesante)» in data 25 giugno 1975;

Preso atto inoltre che l'istante ha anche documentato di essere stato iscritto presso il «Collegio de Ingenieros» del Perù dal 16 ottobre 1982 al n. 21327;

Preso atto che documenta formazione ed esperienza professionale;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 27 maggio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante e che pertanto risulta opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti chimici, 2) ordinamento e deontologia professionale o, a scelta del candidato, un tirocinio di un anno;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al Dani Mario Marcello, nato ad Arequipa (Perù) il 6 settembre 1959 cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale, l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o, a scelta del candidato su un tirocinio di sei mesi, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) impianti chimici (scritta e orale) 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale) o a scelta del candidato in un tirocinio di un anno.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A10555

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, al sig. Petro Arben, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del

21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig. Petro Arben, nato a Gradisht Lushnje (Albania) il 2 dicembre 1969, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di inxhinier mekanik per makineri, conseguito presso l'«Universitetit Politek nik Tirane» in data 5 luglio 1994 e che il titolo così conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Perugia, come da quest'ultima confermato in data 13 aprile 2001;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Petro Arben, nata a Gradisht Lushnje (Albania) il 2 dicembre 1969, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2 e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

05A10556

DECRETO 17 ottobre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Padilla Consuelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Padilla Consuelo, nata il 30 aprile 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 1° ottobre 1998, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud y Ambiente» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciada en psicologia conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Aires» di Buenos Aires in data 29 dicembre 1997 e rilasciato il 20 maggio 1998;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Padilla Consuelo, nata il 30 aprile 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: MELE

05A10557

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 ottobre 2005.

Classificazione dell'aeroporto G. Verdi di Parma, ai fini del servizio antincendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384 recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 1, comma 6-*quater* della legge 3 agosto 1991, n. 351 in base al quale la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246 relativa al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'atto Camera 9/5507/10 - seduta del 29 settembre 1999, n. 592, accolto dal Governo, con il quale veniva richiesto l'inserimento nella tabella A dell'aeroporto G. Verdi di Parma;

Vista la nota 2411991 del 22 settembre 2000 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che ha richiesto per l'aeroporto G. Verdi di Parma l'inserimento nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 nella V classe antincendi (V categoria ICAO);

Vista la nota 20122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che ha ridefinito le esigenze di protezione antincendio, sulla base della tipologia e del numero di movimenti, per gli aeroporti nei quali il servizio viene svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indicando per l'aeroporto G. Verdi di Parma un livello di protezione pari alla VII categoria ICAO;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto G. Verdi di Parma è inserito nella III classe antincendio (VII categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 27 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

05A10565

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2005.

Rettifica del decreto 8 settembre 2005, relativo alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 marzo 2002, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva glifosate;

Visto il decreto del Ministero della salute 26 marzo 2002, art. 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2005 relativo alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal sopra citato decreto;

Rilevato che nell'elenco allegato al citato decreto 8 settembre 2005 è stato erroneamente inserito il prodotto fitosanitario denominato glifopop S registrato al numero 11017 con decreto in data 25 settembre 2001 a nome dell'impresa Agrimport S.p.a., con sede legale in Bolzano, via Piani n. 1;

Ritenuto di dover rettificare il decreto dell'8 settembre 2005 eliminando dall'elenco allegato il nome del prodotto glifopop S;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato al decreto dell'8 settembre 2005 è modificato nella parte relativa alla denominazione del prodotto fitosanitario GLIFOPOP S registrato al numero 11017 con decreto in data 25 settembre 2001 a nome dell'impresa Agrimport S.p.a., con sede legale in Bolzano, via Piani n. 1, che deve considerarsi eliminata.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

05A10744

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 6/2004 con cui si ricostituisce il comitato provinciale INPS;

Vista la lettera di dimissioni dall'incarico di membro del comitato provinciale INPS presentata in data 7 settembre 2005 dal sig. Bornatici Sergio;

Vista la nota della CISL di Brescia datata 28 settembre 2005 con la quale si nomina il sig. Ravelli Damioli Roberto in sostituzione del sig. Bornatici Sergio;

Decreta:

Il sig. Ravelli Damioli Roberto è nominato membro del comitato provinciale INPS in sostituzione del sig. Bornatici Sergio.

Brescia, 20 ottobre 2005

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

05A10553

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancia per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle Società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le Società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Il Giglio, con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito notaio Barca Massimo, in data 24 gennaio 1979, rep. 1147, Reg. Soc. n. 835/79, tribunale di Roma, BUSC 25005, codice fiscale 03467770586, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Verde Marino, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Strada Guglielmo, in data 28 novembre 1975, rep. 28412, Reg. Soc. 4316/75, tribunale di Roma, BUSC 23035, codice fiscale 02681900581, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Ivana, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Landini Costanzo, in data 9 gennaio 1976, Rep. 259617, Reg. Soc. 647/76, tribunale di Roma, BUSC 23078, codice fiscale 05484100580, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Comunità Democratica, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Monaco Lorenzo, in data 26 gennaio 1976, Rep. 3094, Reg. Soc. 699/76, tribunale di Roma, BUSC 23059, codice fiscale 02791960582, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va Nuova 78, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fabiani Luciano, in data 17 maggio 1978, Rep. 819, Reg. Soc. 2195/78, tribunale di Roma, BUSC 24504, codice fiscale 03228320580, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni;

soc. coop.va C.T.C. Coop.va Tecnica Costruzione, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Jemma Andrea, in data 25 luglio 1977, Rep. 21176, Reg. Soc. 6134, tribunale di Roma, BUSC 23888, codice fiscale 80403810585, per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 24 ottobre 2005

Il reggente del servizio: Picciolo

05A10629

DECRETO 27 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Giovani Acquacoltori Spezzini - Società cooperativa a r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni e integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Visti due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore degli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrato il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di mancata revisione del 27 ottobre 2004 eseguito dall'ispettore delegato dalla Confederazione cooperative italiane dal quale si evince la proposta di cancellazione per atto di autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 2005, n. 185, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

«Giovani Acquacoltori Spezzini - Società cooperativa a r.l.», con sede legale in La Spezia, corso Nazionale n. 92, costituita il 26 settembre 1994 per rogito notaio dott. Alfonso d'Acquarone, repertorio n. 14390, REA n. 89630, posizione provinciale n. 1122, posizione nazionale n. 270102, partita IVA n. 00981700115 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Spezia, 27 ottobre 2005

Il direttore provinciale: MANCINO

05A10642

DECRETO 31 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Molise Service Piccola Soc. Coop. a r.l.», in S. Felice del Molise.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 5 settembre 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Molise Service Piccola Soc. Coop. a r.l., con sede in S. Felice del Molise ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Soc. Coop. «Molise Service Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in S. Felice del Molise, costituita per rogito notaio dott. Litterio Camillo in data 20 novembre 1999, rep. n. 105880, registro società n. 408, n. registro R.E.A. 106396 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00998990709, n. posizione BUSC. 1413/290474.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Campobasso, 31 ottobre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A10628

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 novembre 2005.

Abilitazione, all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia conversazionale», ad istituire e ad attivare nella sede di Parma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia conversazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Parma, via Borgo delle Colonne n. 2, presso Centro Medico Simonetta, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia conversazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Parma, via Borgo delle Colonne n. 2, presso Centro Medico Simonetta, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10643

DECRETO 2 novembre 2005.

Abilitazione, all'«Istituto Gestalt e Body Work», ad istituire e ad attivare nella sede di Poggio dei Pini - Capoterra, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Gestalt e Body Work» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Poggio dei Pini - Capoterra (Cagliari), Strada Cinquantotto n. 40, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005, trasmessa con nota 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Gestalt e Body Work» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Poggio dei Pini - Capoterra (Cagliari), Strada Cinquantotto n. 40, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10644

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

eccesso di neve dal 23 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 nella provincia di Macerata;

eccesso di neve dal 24 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 nella provincia di Pesaro-Urbino;

eccesso di neve dal 23 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 nella provincia di Ascoli Piceno;

eccesso di neve dal 23 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 nella provincia di Ancona;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Marche subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Macerata: eccesso di neve dal 23 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 - provvidenze di cui all art. 5, comma 3, nell'intero territorio provinciale;

Pesaro-Urbino: eccesso di neve dal 24 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Casteldeci, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mondavio, Mondolfo, Montecerignone, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano Terme, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Talamello, Tavoleto, Urbania, Urbino;

Ascoli Piceno: eccesso di neve dal 23 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nell'intero territorio provinciale;

Ancona: eccesso di neve dal 23 gennaio 2005 al 4 marzo 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di: Acervia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castel Bellino, Castellone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra dei Conti, Serra San Quirico, Staffolo.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A10626

DECRETO 28 ottobre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005) l622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della provincia autonoma di Bolzano di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità del 1º gennaio 2005 al 25 agosto 2005 nella provincia di Bolzano;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla provincia autonoma di Bolzano subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati, territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Bolzano: siccità dal 1º gennaio 2005 al 25 agosto 2005 - provvidenze di cui all art. 5, comma 2, lettere *a)* e *d)*, nell'intero territorio provinciale.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A10627

DECRETO 28 ottobre 2005.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Campania danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di pesche, nettarine, albicocche e patate da consumo fresco nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di Giunta della regione Campania del 2 settembre 2005, n. 1139, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche, nettarine, albicocche e patate da consumo fresco;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Campania che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni di pesche, nettarine, albicocche e patate da consumo fresco hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Campania con delibera di Giunta n. 1139 del 2 settembre 2005.

2. La stessa regione determina le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Alla istruttoria delle richieste di intervento dalla erogazione degli aiuti provvede la regione Campania, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A10630

DECRETO 3 novembre 2005.

Delega al direttore dell'Ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni ammmistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struattura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004 recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 60498, del 27 gennaio 2005, con il quale è stata revocata ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi la delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, come precedentemente indicata nel decreto n. 52792, del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 4921 del 10 giugno 2005, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, con il quale è stato affidato *ad interim* l'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1º novembre 2005 e per la durata di quattro mesi, al dott. Luigi Stramaglia, dirigente di II fascia;

Visto il proprio decreto n. 65503 del 2 novembre 2004, con il quale, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti, in vista del successivo accentramento, l'incaricato reggente dell'Ufficio periferico di Bai è stato delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Bari, per le sole contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 ottobre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Luigi Stramaglia, dal 1º novembre 2005 fino al 28 febbraio 2006, è conferita la delega, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Bari di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 ottobre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

05A10631

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 ottobre 2005.

Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità;

Visto l'art. 4, comma 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 giugno 2001, n. 133 recante l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze;

Visto l'art. 11, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la verifica ed il controllo dell'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 di attuazione della direttiva 1999/63/CE da parte delle navi che fanno scalo nei porti nazionali, al fine di migliorare la sicurezza marittima e le condizioni di lavoro, sanitarie e di sicurezza della gente di mare a bordo delle navi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) «nave»: ogni nave marittima, sia essa di proprietà pubblica o privata, impegnata normalmente in operazioni commerciali marittime; i pescherecci non rientrano in questa definizione;

b) «Autorità competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento della navigazione e del trasporto marittimo ed aereo;

c) «Autorità competente locale»: le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;

d) «ispettore»: un funzionario pubblico o altra persona debitamente autorizzata dall'Autorità competente centrale a verificare le condizioni di lavoro a bordo che risponde a tale Autorità;

e) «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto trasmesso da un membro dell'equipaggio, un organismo professionale, un'associazione, un sindacato o, in generale, da chiunque sia interessato alla sicurezza della nave, in particolare alla sicurezza o alla salute dell'equipaggio.

Art. 3.

Elaborazione di relazioni

1. Qualora l'Autorità competente locale, nel cui porto una nave abbia fatto scalo volontario nel normale esercizio delle proprie attività commerciali oppure per ragioni operative, riceva un reclamo da essa non ritenuto manifestamente infondato o acquisisca prova del fatto che la nave non rispetta le norme previste dal decreto legislativo n. 108 del 2005, elabora una relazione che invia all'Autorità competente centrale; allorché un'ispezione effettuata a norma dell'art. 4 del presente decreto fornisca le prove in merito, l'Autorità competente locale adotta tutte le misure necessarie per fare modificare le condizioni a bordo che risultano manifestamente pericolose per la sicurezza o la salute dell'equipaggio.

2. L'Autorita competente centrale trasmette la relazione di cui al comma 1 al Governo del Paese di immatricolazione della nave.

3. L'identità della persona che presenta il reclamo non deve essere resa nota né al comandante né al proprietario o all'armatore della nave in questione.

Art. 4.

Ispezione e ispezione più dettagliata delle navi mercantili

1. L'ispettore, quando effettua un'ispezione per acquisire la prova che la nave non rispetta le prescrizioni del decreto legislativo n. 108 del 2005, verifica se:

a) sia stata elaborata una tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo, nella lingua dello Stato di bandiera e in lingua inglese conforme al modello di cui all'allegato *A* del decreto legislativo n. 108 del 2005, o ad altro equivalente, e che tale tabella sia affissa a bordo in un luogo facilmente accessibile;

b) sia tenuto un registro delle ore di lavoro o di riposo della gente di mare, nella lingua italiana e in lingua inglese conforme al modello di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 108 del 2005, o ad altro equivalente, conservato a bordo e debitamente vidimato dall'autorità competente dello Stato in cui la nave è registrata.

2. A norma del comma 1, allorché un reclamo sia stato ricevuto o l'ispettore ritenga, in base alle sue osservazioni a bordo, che i lavoratori si trovino in stato di eccessivo affaticamento, egli effettua un'ispezione

più dettagliata per determinare se le ore di lavoro prestate o i periodi di riposo iscritti nel registro corrispondano alle norme stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005 e se essi siano stati debitamente osservati, tenendo conto di altri registri concernenti il funzionamento della nave.

Art. 5.

Eliminazione delle irregolarità

1. Qualora l'ispezione o l'ispezione più dettagliata rivelino che la nave non è conforme ai requisiti del decreto legislativo n. 108 del 2005, l'Autorità competente locale adotta le misure necessarie per far sì che vengano modificate le condizioni a bordo che comportano un pericolo manifesto per la sicurezza o la salute della gente di mare imbarcata. Tali misure possono consistere in un divieto di lasciare il porto fino a che non siano state eliminate le irregolarità constatate o fino a che la gente di mare non si sia sufficientemente riposata.

2. Allorché esistano prove evidenti che i membri dell'equipaggio incaricati del primo turno di guardia o dei turni successivi si trovino in uno stato di affaticamento eccessivo, l'Autorità competente locale provvede affinché la nave non lasci il porto prima che siano state eliminate le irregolarità constatate o che l'equipaggio si sia sufficientemente riposato.

Art. 6.

Misure successive

1. Nel caso in cui sia stato prescritto ad una nave il fermo in porto a norma dell'art. 5 del presente decreto, l'Autorità competente locale informa il comandante, il proprietario o l'armatore della nave e l'Autorità competente centrale dei risultati delle ispezioni di cui all'art. 4 del presente decreto, delle decisioni dell'ispettore o delle eventuali misure correttive richieste.

2. In caso di ispezione a norma del presente decreto occorre evitare nella misura del possibile indebiti ritardi alla nave. Qualora una nave subisca indebiti ritardi, il proprietario o l'armatore ha diritto di richiedere un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi si faccia valere un ritardo indebito, l'onere della prova incombe all'armatore della nave.

Art. 7.

Diritto di ricorso

1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante ha il diritto di ricorrere contro una decisione di fermo adottata dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo.

2. Il provvedimento che dispone il fermo, da notificare al Comandante della nave, reca le indicazioni dei tempi e delle modalità per l'esercizio del diritto di ricorso, secondo la normativa vigente.

Art. 8.

Cooperazione tra le amministrazioni

1. L'Autorità competente centrale garantisce lo scambio di informazioni e la collaborazione necessarie con gli altri Stati membri ed assicura che le autorità competenti locali mantengano un collegamento operativo anche informatizzato.

2. Tutte le informazioni relative alle misure adottate vengono rese disponibili, a cura dell'Autorità competente centrale sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti e comunicate alla Commissione europea.

Art. 9.

Divieto al trattamento più favorevole

1. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione OIL 180, o del protocollo della Convenzione OIL 147, in caso di ispezione di una nave immatricolata o battente bandiera di uno Stato che non è parte di detti strumenti, il trattamento riservato a tale nave e al suo equipaggio non deve essere più favorevole di quello riservato ad una nave battente bandiera di uno Stato che è parte della Convenzione o del protocollo.

Art. 10.

Navi di Stati membri e di Stati terzi

1. Per le navi, degli Stati membri gli ispettori devono verificare l'osservanza delle disposizioni della direttiva 1999/63/CE, mediante controllo della tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo e del registro delle ore di lavoro o di riposo della gente di mare, elaborati secondo quanto riportato negli allegati I e II della direttiva 1999/95/CE. La relazione di cui all'art. 3, comma 1 e l'informazione di cui all'art. 6, comma 1, sono inviate all'amministrazione dello Stato di immatricolazione della nave o alle autorità consolari oppure, in mancanza di queste, alla rappresentanza diplomatica più vicina di tale Stato.

2. Il presente decreto si applica alle navi non iscritte nel registro o non battenti la bandiera di uno Stato membro soltanto dopo l'entrata in vigore della Convenzione OIL n. 180 e del protocollo della Convenzione OIL n. 147.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 120

05A10563

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Sociale Airone a r.l.», in Barbarano Romano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Airone a r.l.», con sede in Barbarano Romano (Viterbo), costituita in data 22 ottobre 1998, REA n. 114897, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Rossi Massimo, nato a Latera (Viterbo), il 1° luglio 1967, con studio in Latera (Viterbo), via Antonio Gramsci n. 23 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10640

DECRETO 27 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Intellservice - Società cooperativa a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Intellservice - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 19 settembre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Corrado Magarelli di Castellana Grotte, REA n. 394372, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Domenico Marcello La Selva, nato a Monteiasi (Taranto), il 22 gennaio 1958, con studio in Bari, via Calefati n. 263 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10641

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio, dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale per la Toscana è chiamato a esprimersi in merito alla mancata erogazione dei servizi nella sezione staccata del territorio di Portoferraio in data 21 ottobre 2005.

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 21 ottobre 2005.

Motivazioni.

L'adesione dei lavoratori allo sciopero del 21 ottobre 2005, proclamato da CUB, USIAIT, Cobas, ha comportato la chiusura della sezione staccata di Portoferraio. Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 9212, in data 21 ottobre 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'Ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 391 in data 26 ottobre 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Del presente provvedimento sarà chiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 2005

Il direttore regionale: MACCHIA

05A10647

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 31 ottobre 2005, n. **20050201188.**

Modalità per l'applicazione nel 2006 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito consorzi export).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'*iter* di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo è subordi-

nata alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

Infine, si evidenzia che la presente circolare indica — come di prassi — le modalità riguardanti la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2005 e le modalità per l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2006.

Inoltre, in via eccezionale, quest'anno con l'atto in questione si stabiliscono anche le modalità riguardanti la liquidazione dei contributi relativamente ai programmi che saranno realizzati nel 2006. Ciò consente di impostare — fin da quest'anno e a regime dall'anno prossimo — circolari annuali applicative della legge n. 83/1989 che indicheranno contestualmente sia le modalità di approvazione sia quelle di rendicontazione delle attività promozionali relative al medesimo periodo di programmazione. Tale nuova impostazione, più coerente con la logica di progettualità richiesta al fine di accedere ai benefici della legge n. 83/1989, garantisce, fin da quest'anno, una maggiore trasparenza e certezza circa le modalità di rendicontazione dei programmi che i consorzi intendono realizzare. Inoltre, tale razionalizzazione permette una più consona disciplina dell'intero procedimento amministrativo sottostante all'applicazione della legge in questione, da cui derivano semplificazioni e minori oneri per i beneficiari stessi.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. Il contributo è destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto, il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale.

4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export che abbiano più di sessanta imprese associate, il requisito minimo è fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti.

6. Possono accedere ai contributi per le attività promozionali i consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento.

7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna) o rientrino in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (*Gazzetta Ufficiale* 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83).

9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.

SEZIONE II

Presentazione delle domande.

10. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del

timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli, la non sottoscrizione da parte del legale rappresentante o la loro incompleta presentazione può determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

12. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export, secondo le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

13. Le scadenze per la presentazione delle domande e della relativa documentazione sono così stabilite:

domanda di approvazione del programma 2006: 15 dicembre 2005;

domanda di liquidazione del contributo sul programma 2005: 15 aprile 2006;

domanda di liquidazione del contributo sul programma 2006: 15 aprile 2007.

14. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

SEZIONE III

Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2006.

15. I consorzi export che intendono accedere al contributo sulle attività promozionali da realizzare nel 2006, devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda in questione deve essere redatta in bollo secondo il modello *A* allegato ed inviata al Ministero entro il 15 dicembre 2005.

16. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio export a chiedere il contributo:

fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda (qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, è sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche intervenute);

certificato camerale del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio export risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità;

verbale di approvazione del programma promozionale da parte degli organi statutariamente competenti;

elenco delle imprese consorziate redatto secondo il seguente schema e firmato dal legale rappresentante:

Denominazione, sede legale, sede operativa, recapiti	Regione	n. iscrizione CCIAA	Settore merceologico	Tipologia di attività (industriale, commerciale, artigianale, di servizi)

schema riepilogativo dell'intero programma promozionale secondo il modello *B* (da inviare anche in formato elettronico su floppy-disk o CD)

piano di copertura dei costi del programma complessivo con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, secondo lo schema di seguito indicato e sottoscritto dal legale rappresentante:

Costo totale del programma	Copertura	
Costo totale del programma euro	Risorse proprie (*)	euro ....
	Contributo atteso del ministero	euro ....
	Altri contributi pubblici	euro ....
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro ....

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.

17. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base dei seguenti elementi come riportato nel modello *C* (da compilare per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD):

scelta del mercato estero con l'indicazione del settore merceologico interessato;

obiettivo di ciascun progetto;

predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare a consuntivo per la misurazione dei risultati (cfr. punto 22 e segg.);

azioni promozionali che compongono il progetto (con descrizione analitica dei contenuti, delle fasi, dei tempi, dei luoghi e dei costi);

interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;

costo di ciascuna azione al netto di IVA;

costo totale del progetto al netto di IVA;

Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

18. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci e pertanto non sono ammessi a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.

Progetti preferenziali.

19. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attività promozionali nella medesima area geo-economica, sono considerati preferenziali i progetti o le azioni che prevedano iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti: associazioni di categoria, consorzi export, consorzi agro-alimentati e turistico-alberghieri, camere di commercio italiane all'estero, camere italo estere in Italia. Possono essere considerati altresì preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzati da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune. Non si considera collaborazione sinergica la mera acquisizione di servizi, ancorché personalizzati, dal soggetto partner.

20. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti preferenziali può essere concesso un contributo pari al limite massimo fissato per ciascuna tipologia di consorzi export dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e dagli articoli n. 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nonché la corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla metà del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale.

21. Per essere riconosciuto preferenziale, il progetto deve essere corredato da una preventiva dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, nella quale si esplicita il ruolo ricoperto da questi nell'esecuzione dell'iniziativa promozionale e nella quale il partner indica quali azioni sono a suo carico o eventualmente presentate a valere su altre leggi di sostegno e si impegna altresì a non richiedere finanziamenti pubblici sulle medesime voci di spesa.

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi.

22. Ogni progetto dovrà specificare gli obiettivi che si intendono raggiungere e dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori;

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.

23. Nella presentazione del programma, occorre precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Ammissibilità dei progetti.

24. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2006. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.

25. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

26. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

d) pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio;

e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) missioni di operatori esteri in Italia;

g) missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio;

h) azioni dimostrative, degustazioni;

i) ricerche di mercato;

j) realizzazione e promozione del marchio consortile;

k) formazione ed educationals per operatori esteri;

l) apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche.

Spese ammissibili.

27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali di gestione e di personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Tali spese generali e di personale devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attività conseguenti successive alle manifestazioni. Non sono ammesse spese imputate in modo generico.

28. Sono riconosciute le spese di viaggio e soggiorno sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate con aereo o treno e le spese di vitto e alloggio. Qualora a rendiconto siano presenti voci di spesa non congrue o improprie le stesse non saranno accolte.

29. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.

30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali con la clientela già acquisita. Sono altresì escluse le spese che non promuovono il consorzio nella sua generalità.

Approvazione del programma.

31. Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2006. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

32. Il Programma già presentato potrà essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2006. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al Programma promozionale 2006, anche se prevedono una minore spesa o una diversa successione temporale delle azioni già comunicate.

33. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della validità tecnico economica dei progetti in termini di promozione delle esportazioni. La validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;

della coerenza con le Linee di indirizzo dell'attività promozionale 2006 (reperibili sul sito www.mincomes.it);

dalla completezza delle informazioni fornite.

SEZIONE IV

Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2005 e 2006.

34. Le istruzioni riportate di seguito sono relative alla liquidazione del programma 2005 e dovranno essere seguite anche per la liquidazione del programma 2006. I riferimenti specifici riferiti al 2006 sono di volta in volta indicati tra parentesi quadre.

35. Il Consorzio export, che nel corso del 2005 [2006] abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, può inoltrare la rispettiva richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute entro il 15 aprile 2006 [15 aprile 2007], utilizzando il modello *D*.

36. Il legale rappresentante del Consorzio export dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 per l'accesso ai contributi e la regolarità della documentazione presentata. La dichiarazione deve contenere altresì l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività ammesse al finanziamento (Modello *D*.

37. La rendicontazione dovrà essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

38. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la relativa copertura con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del contributo atteso dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati; il prospetto dovrà altresì specificare gli introiti derivanti da pubblicità od altro.

39. Al fine di ottenere la liquidazione dei contributi il consorzio è tenuto ad inviare la seguente documentazione:

copia dello statuto modificato (se ricorre);

certificato camerale come descritto al punto16;

elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 16;

copia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2005 [2006], redatto anche in forma abbreviata, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico in forma scalare (come previsto dal codice civile) e dalla nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile:

copia della nota di deposito del bilancio da cui risultino gli estremi del deposito stesso presso la C.C.I.A.A.

relazione sull'esecuzione del programma 2005 [2006], suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il modello *E* e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;

distinta delle voci di spesa, al netto di IVA o tassa corrispondente, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, corredata degli estremi delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante, che ne attesta la veridicità (modello *F)*; le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo quietanzate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es. numero di bonifico);

ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta delle spese vanno dettagliate quelle riferite ad attività promozionali svolte all'estero, qualora siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute;

prospetto finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;

certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera € 154.937,07;

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilità della sede (proprietà, contratto di locazione, comodato) nella quale opera personale dipendente del consorzio export o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché componenti degli organi sociali, nonché da personale messo a disposizione dalla regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti (dichiarazioni dell'ente e della società di servizi);

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (contratto di locazione, personale dipendente) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato; le sedi previste dai contratti di rappresentanza in esclusiva sono equiparate a strutture stabili, la sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o di deposito.

Conservazione della documentazione di spesa.

40. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali con-

trolli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Valutazione del rendiconto e determinazione del contributo spettante.

41. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato; esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Al riguardo, il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti e può ammettere compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al programma approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

42. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, di seguito indicati:

40% delle spese ammesse per i consorzi export, che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di cinque anni;

60% delle spese ammesse per i consorzi export con sede legale in territori dell'ob. 1, le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese ammesse per i consorzi export, che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.

43. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di € 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di € 103.291,38 per i consorzi export aventi fino a 74 soci e di € 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.

44. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

45. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero.

Ispezioni e verifiche.

46. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

47. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

48. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa.

49. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare, in particolare, i file in formato word ed excel relativi ai modelli *B* e *C* da allegare alla domanda anche in formato elettronico su floppy disk o CD.

Come contattare il Ministero.

50. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma;

dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - Tel. 06-59647548 06-59932460 - Fax 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

coordinatore: dott.ssa Gabriella Tedone - Tel. 06-59932420 - e-mail: tedone@mincomes.it

incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629;

sig.ra Paola Pellegrini - Tel. 06-59932462;

sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521.

Pubblicazione: la presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2005

Il direttore generale per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

MODELLO A

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2006 ex legge 83/89 **in bollo**

Data ………………..

Al Ministero delle attività produttive
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2006.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ………………. ………… con sede in ……………….legale e amministrativa), Via/Piazza …………………. c.a.p. ……….telefono n.......…….… fax n. ………………..e-mail …………… sito web ………… iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n…………………..........del………………….., chiede, relativamente al programma promozionale 2006 che si sottopone per l'approvazione, la concessione del contributo finanziario previsto dalla legge 83/89.
A tal fine comunica di avere incaricato il sig. ………………….................... quale referente per i rapporti con il Ministero, tel……………….. e-mail…………………………

e allega:.

1)il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2006, denominato……………………….., composto di n………progetti per la spesa totale di Euro: ……………………. (di cui n……. da considerarsi preferenziali);

2) la fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, (qualora gli stessi non siano stati già inviati in precedenza), ovvero copia delle eventuali modifiche intervenute*;

3) il certificato camerale attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali o, in sostituzione, dichiarazione*;

4) elenco delle imprese consorziate (redatto come al punto 16 della circolare);

5) copia del verbale di approvazione del programma da parte dell'organo statutariamente competente;

6) copia dei preventivi di spesa.

7) piano di copertura delle spese redatto secondo lo schema riportato al punto 16 della circolare.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il …………………………;

b) ha natura multiregionale ovvero monoregionale ubicato in regione a statuto speciale *;
c) svolge attività* : - esclusivamente di promozione
- di promozione e vendita
- di gestione di struttura all'estero

d) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

e) risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. … industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n. … di servizi;

* indicare solo l'alternativa prescelta.

f) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a Euro ……………. ed è interamente sottoscritto ed esistente;

g) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero o delle regioni;
NO S I (*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge*);

h) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
NO SI (*indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi*);

i) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);
NO SI

j) dispone di una struttura stabile in Italia
NO S I in quanto (*descrivere*)…. ……………………………………………………………………

k) dispone di una struttura stabile in Paesi extra comunitari
NO S I in quanto (*descrivere*)……………………………………………………………………….

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 da realizzare nel 200…..

PROGETTO N. ……. DENOMINATO ………………………………………………………………………………………..

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € …………………………...

Scelta del mercato estero
……

Settore merceologico ………………………………………………………………………………………………

Obiettivo del progetto ………………………………………………………………………………………...................

Numero consorziate partecipanti al progetto ………………………………………………………………………

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali)

indicatori	standard

Azioni – per ciascuna azione descrivere contenuti, fasi, tempi, luoghi, costi [1]

- contenuti ……………………………………………………………………………………………………
- luogo …….
- periodo ……………………………………………………………………………………………………..
- fasi ……
- elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

Spazio espositivo mq …………..	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza, vitto	€
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente).[2]
....

Spese generali e di personale [3] € ………………….

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

[1] Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 17 della Circolare).

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi.
Se il progetto è preferenziale specificare e allegare la dichiarazione di partecipazione da parte del soggetto partner.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

MODELLO D

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2005 [2006]

Data ……………………..

Al Ministero delle attività produttive
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 – Rendicontazione del programma promozionale 2005 [2006].

Il sottoscritto..................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in …………………legale e amministrativa), Via/Piazza ………………….. c.a.p. ……….. telefono n......................... fax n. …………………e-mail ……………. sito web ………… iscritto alla CCIAA di …………………………., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n……………………..........del……………………., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale 2005 [2006] le cui spese ammontano complessivamente a € ………………… (come specificate nella distinta allegata), al fine di ottenere il contributo spettante.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara che il Consorzio ……………………………………………………………………

a) è stato costituito il ………………

b) ha mantenuto natura multiregionale per tutto il corso dell'anno 2005 [2006] (ovvero trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

c) svolge attività - di promozione
- di promozione e vendita
- di gestione di struttura all'estero

d) è formato da piccole e medie imprese come definite nel decreto citato al punto 7 della circolare;

e) raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);
NO SI

f) dispone di stabili strutture in Paesi non comunitari per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate
NO SI (*fornire fotocopia contratto e indirizzo della struttura estera*);

g) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria o in affitto o in comodato e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale con esclusione dei componenti degli organi sociali
NO S I (*fornire fotocopia contratto*);

h) dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti
NO S I (*inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione*);

i) ha sede nei territori compresi nell'Obiettivo 1 (attualmente Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;
NO S I (*indicare le regioni*);

j) ha sostenuto spese per attività "promozionale" all'estero
NO S I per un importo di Euro …………, pari al …...% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

k) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali
NO S I importo ……………………………………………………..
ente erogatore ………………………………………………..
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ………
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ………………
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ……..……

l) risulta costituito da n. …. imprese, di cui: n. industriali …..n. commerciali …n. artigiane …n. servizi … ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto al punto 7 della circolare, per tutto il corso del 2005 [2006];

m) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a euro ……………… ed è interamente sottoscritto;

n) annovera imprese che detengono una quota del fondo capitale non inferiore a euro 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso;

o) annovera imprese contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari del Ministero o delle regioni
NO S I (*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge*);

p) annovera imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
NO SI (*indicare le imprese e la ragione sociale del /dei consorzio/consorzi*).

Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione, di cui al punto 39 della Circolare, allegata alla presente, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Infine comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………, intrattenuto presso la banca ……………………………….., codice ABI n. ……………., codice CAB n. ……………………..;

- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;

- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………….. (partita IVA ………………..);

il Sig. ……………………… è stato incaricato quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. n ………………………………

Data

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO *E*

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 realizzati nel 2005 [2006]

PROGETTO N...[1]....... DENOMINATO...

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € ....

Settore merceologico ....

Numero consorziate partecipanti al progetto ....

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati
....
....
....

Attuazione delle azioni - per ciascuna azione descrivere: contenuto fasi, , tempi, luoghi, costi
- contenuto ....
- luogo ....
- periodo ....
- fasi ....
- elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

Spazio espositivo mq	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza, vitto	€
Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente)[2]
....

Spese generali e di personale – dettagliare [3] € ....

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

[1] È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi.

Se il progetto è preferenziale specificare e allegare la dichiarazione di partecipazione da parte del soggetto partner.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

MODELLO F

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2005 [2006]

Progetto n 1 denominato ……………………………

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA Euro**
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato ……………………………

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA Euro**
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)		Euro
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)	

PROGRAMMA PROMOZIONALE 200.....]	
A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ... B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO	Euro............. Euro ....
RAPPORTO B/A	...%

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

05A10646

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimento concernente enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Gallodoro (Messina) con deliberazione n. 23 del 31 maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 2005 la dott.ssa Giulia Rosa è stata nominata ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissaria straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

05A10564

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Copernico»

Estratto determinazione n. 145 del 28 ottobre 2005

Medicinale: DOMPERIDONE COPERNICO.

Titolare A.I.C.: Copernico S.r.l., via Oria n. 32 - 72028 Torre S. Susanna (Brindisi).

Confezioni:

10 mg 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681017/M (in base 10), 12ZF9T (in base 32);

10 mg 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681029/M (in base 10), 12ZFB5 (in base 32);

10 mg 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681031/M (in base 10), 12ZFB7 (in base 32);

10 mg 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681043/M (in base 10), 12ZFBM (in base 32);

10 mg 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681056/M (in base 10), 12ZFC0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: 12,72 mg di domperidone maleato equivalente a 10 mg di domperidone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K30 (E1201), sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551) e magnesio stearato (E470B).

Produzione: Farmaceutish Analytisch Laboratorium Duiven BV - Nieeuwgraaf 93 - 6921 Duiven Olanda;

Confezionamento: Sudaco Pack B.V. Frankrijklaan, 3 - 2391 PX Hazerswoude N Dorp (Olanda).

Rilascio dei lotti: Lepharma BV - Emmastraat 11 - 6373 Landgraaf (Olanda).

Responsabile controllo e rilascio dei lotti: Pharmacin B.V. - MolenVliet 103 - 3335 LH Zwijndrecht (Olanda).

Indicazioni terapeutiche: adulti: trattamento sintomatico di nausea e vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio del tratto addominale superiore e rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

10 mg 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681017/M (in base 10), 12ZF9T (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681029/M (in base 10), 12ZFB5 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681031/M (in base 10), 12ZFB7 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681043/M (in base 10), 12ZFBM (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036681056/M (in base 10), 12ZFC0 (in base 32), classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10639

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Permotil»

Estratto determinazione n. 146 del 28 ottobre 2005

Medicinale: PERMOTIL.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., via Isonzo, 8 - 20135 Milano.

Confezione:

10 mg 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670014/M (in base 10), 12Z2KY (in base 32);

10 mg 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670026/M (in base 10), 12Z2LB (in base 32);

10 mg 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670038/M (in base 10) 12Z2LQ (in base 32);

10 mg 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670040/M (in base 10) 12Z2LS (in base 32).

10 mg 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670053/M (in base 10) 12Z2M5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: 12,72 mg di domperidone maleato pari a 10 mg di domperidone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K30 (E1201), sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551) e magnesio stearato (E470B).

Produzione: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV/FAL Duiven BV) - Nieeuwgraaf 93 - 6921 RK Duiven NL.

Controllo: Lepharma BV Emmastraat 11 - 6373 HM Landgraaf NL.

Rilascio dei lotti: Pharmacin BV - Molenvliet 103 - 3335 LH Zwijndrecht NL.

Confezionamento: Sudaco Pack BV Frankrijklaan 3 - 2391 PX Hazerswoude Dorp NL.

Indicazioni terapeutiche: adulti: trattamento sintomatico di nausea e vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio del tratto addominale superiore e rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

10 mg 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670014/M (in base 10), 12Z2KY (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670026/M (in base 10), 12Z2LB (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670038/M (in base 10), 12Z2LQ (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670040/M (in base 10), 12Z2LS (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036670053/M (in base 10), 12Z2M5 (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10638

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desmopressina Galenpharma»

Estratto determinazione n. 147 del 28 ottobre 2005

Medicinale: DESMOPRESSINA GALENPHARMA.

Titolare A.I.C.: Galenpharma GmbH - Wittland 13 D-24109 Kiel Postfach - 3764 D-24036 Kiel (Germania).

Confezione: 0,01% 1 flacone 5 ml 50 dosi soluzione per spray nasale - A.I.C. n. 036639019/M (in base 10), 12Y49C (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale.

Composizione: 1 ml di spray nasale contiene:

principio attivo: 100 mcg di desmopressina acetato tiidrato pari a 90,4 mcg di desmopressina base;

eccipienti: clorobutanolo emiidrato, sodio cloruro, acido cloridrico 10%, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Thymoorgan GmbH - Schiffgraben 23 - D-38690 Vienenburg (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete insipido centrale sensibile alla vasopressina.

Trattamento sintomatico di breve durata (limitato a 3 mesi) dell'enuresi notturna primaria in pazienti di età superiore ai 5 anni:

nell'ambito di uno schema terapeutico più generale, per esempio in caso di fallimento di altre terapie non farmacologiche e nel caso in cui una terapia farmacologia sia indicata;

causata da carenza notturna ADH.

Test diagnostico sulla capacità di concentrazione renale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 0,01% 1 flacone 5 ml 50 dosi soluzione per spray nasale - A.I.C. n. 036639019/M (in base 10), 12Y49C (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,94 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10636

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Testim»

Estratto determinazione n. 153 del 28 ottobre 2005

Medicinale: TESTIM.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., via A. Figino, 16 - 20156 Milano.

Confezioni:

50 mg gel 7 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774014/M (in base 10), 13283Y (in base 32);

50 mg gel 14 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774026/M (in base 10), 13284B (in base 32);

50 mg gel 30 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774038/M (in base 10), 13284Q (in base 32);

50 mg gel 90 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774040/M (in base 10), 13284S (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 1 tubo da 5 g contiene:

principio attivo: 50 mg di testosterone;

eccipienti: acqua purificata, pentadecalattone, carbomero 980, carbomero 1342, propilenglicole, glicerolo, macrogol 1000, etanolo, trometamolo.

Produzione e controllo: DPT Laboratoires 307, E. Josephine Street - San Antonio (Texas) 78245 USA.

Controllo:

Ricerca Biosciences LLC - P.O. Box 1000 - 7528 Auburn Road - Concord (Ohio) 44077 USA;

Eclipse Scientific Group - 2 Bartholemews Walk Cambridge shire Business Park - Ely Cambridgeshire - CB 74ZE (UK);

Innopharm Inc - 1 Valleywood drive Unit 100, Markham (Ontario) L3R 5L9 Canada.

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti: Beafour Ipsen Industries SAS - Rue d'Ethe Virton - 28100 Dreux (Francia).

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva con testosterone nei casi di ipogonadismo maschile in cui la carenza di testosterone è stata confermata da caratteristiche cliniche e da indagini biochimiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

50 mg gel 7 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774014/M (in base 10), 13283Y (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg gel 14 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774026/M (in base 10), 13284B (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg gel 30 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774038/M (in base 10), 13284Q (in base 32), classe di rimborsabilità: «C»;

50 mg gel 90 tubi monodose da 5 g - A.I.C. n. 036774040/M (in base 10), 13284S (in base 32), classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10637

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37170 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto direttoriale del 17 maggio 2005, n. 36145, limitatamente al periodo dal 17 maggio 2005 al 9 gennaio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Tecdis S.p.a., con sede in: Chatillon (Aosta), unità di Chatillon (Aosta), per il periodo dal 17 maggio 2005 al 16 maggio 2006.

Con decreto n. 37184 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto direttoriale del 20 aprile 2005, n. 35935, limitatamente al periodo dal 2 marzo 2005 al 14 novembre 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Gestioni CAP S.p.a., con sede in: Venaria Reale (Torino), unità di: Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 2 marzo 2005 al 1° marzo 2006.

Con decreto n. 37185 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto direttoriale del 8 febbraio 2005, n. 35530, limitatamente al periodo dal 7 aprile 2005 al 17 ottobre 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della CMT S.p.a. (ora S.r.l.), con sede in: Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 7 aprile 2005 al 6 aprile 2006.

Con decreto n. 37186 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto direttoriale del 5 aprile 2005, n. 35800, limitatamente al periodo dal 19 maggio 2005 al 31 luglio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Elettrocavi Italia S.r.l. con sede in: Maclodio (Brescia), unità di Maclodio (Brescia), per il periodo dal 19 maggio 2005 al 18 maggio 2006.

Con decreto n. 37187 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto direttoriale del 9 giugno 2005, n. 36307, limitatamente al periodo dal 21 marzo 2005 al 31 gennaio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Sigla S.c. a r.l., con sede in Forlì, unità di Forlì; Scandicci (Firenze); Sassari; Villa San Giovanni (Reggio Calabria); Napoli; Rimini, per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

05A10566

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37056 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Edding Italia S.r.l., con sede in Milano , unità di Locate Varesino (Como), per il periodo dal 16 giugno 2005 al 15 giugno 2006.

Con decreto n. 37057 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in Milano, unità di Mortara (Pavia), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37058 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Menz & Gasser S.p.a., con sede in Novaledo (Trento), unità di Novaledo (Trento), per il periodo dal 27 luglio 2005 al 26 gennaio 2006.

Con decreto n. 37059 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della I.E.MA. S.r.l., con sede in Zumpano (Cosenza), unità di Zumpano (Cosenza), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006.

Con decreto n. 37060 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Polotti Trafilati S.r.l., con sede in Lumezzane (Bresia), unità di Lumezzane (Brescia) per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 37061 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SC Montaggi S.r.l., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 37062 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Jammy S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Rapolano Terme (Siena), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 37063 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Italtel S.p.a., con sede in Milano, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 1° maggio 2004 al 29 aprile 2005.

Con decreto n. 37064 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Siber Sardegna S.r.l., con sede in Marrubiu (Oristano), unità di Marrubiu (Oristano), per il periodo dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006.

Con decreto n. 37065 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Nuova Cisaglob S.p.a., con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari); San Gavino Monreale (Cagliari), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 37066 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della F.lli Colombo S.p.a., con sede in Fagnano Olona (Varese), unità di Fagnano Olona (Varese), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006.

Con decreto n. 37067 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Alusteel Industrie S.r.l., con sede in Nibionno (Lecco), unità di Nibionno (Lecco), per il periodo dal 23 novembre 2004 al 22 novembre 2005.

Con decreto n. 37068 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Uno a Erre Italia S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 37069 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Kinomat S.p.a., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37070 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calze Elit S.p.a., con sede in Gottolengo (Brescia), unità di Gottolengo (Brescia), per il periodo dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006.

Con decreto n. 37071 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Mazzilli Adelfo e Figli S.r.l., con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37072 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ocrim Società per l'Industria Meccanica S.p.a., con sede in Cremona, unità di Cremona, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37073 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stamperia Pozzi S.r.l., con sede in Besnate (Varese), unità di Besnate (Varese), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37074 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Alfa Acciai S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 37075 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Centrali Produttori Latte Lombardia S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (MIlano), unità di:

Oggiono (Lecco);

Peschiera Borromeo (Milano),

per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 37076 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Key Plastics Italy S.r.l., con sede in Beinasco (Torino), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37077 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fraver S.p.a., con sede in Quaregna (Biella), unità di Prarolo (Vicenza), per il periodo dal 19 aprile 2005 al 18 aprile 2006.

Con decreto n. 37078 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama C/O Fiat S.p.a., con sede in Milano (Milano), unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 14 maggio 2005.

Con decreto n. 37079 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio Luigi Rotto S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 19 maggio 2005 al 18 maggio 2006.

Con decreto n. 37080 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Nuova Creuser S.r.l., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Serra Sant'Abbondio (Pesaro Urbino), per il periodo dal 10 maggio 2005 al 9 maggio 2006.

Con decreto n. 37081 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mantovani & Serazzi S.p.a. con sede in Druento (Torino), unità di Druento (Torino), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37082 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ara filatura lane pettinate di Giovanni Magliola & C. Societa in accomandita semplice, con sede in Camburzano (Biella), unità di Camburzano (Biella), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006.

Con decreto n. 37083 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dolmen S.r.l., con sede in Cosenza, unità di Cosenza e Rossano (Cosenza), per il periodo dal 15 aprile 2005 al 14 aprile 2006.

Con decreto n. 37084 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Felmat S.r.l., con sede in Castelliri (Frosinone), unità di Castelliri (Frosinone), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 5 febbraio 2006.

Con decreto n. 37085 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in: Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37086 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fraver S.p.a., con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37087 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Faemat S.r.l., con sede in Livorno Ferraris (Vicenza), unità di Livorno Ferraris (Vicenza), per il periodo dal 6 aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 37088 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manifatture riunite S.r.l., con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 37089 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cosmoprod S.r.l., con sede in Milano, unità di Rho (MIlano), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 37090 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Taboni Meccanica S.r.l., con sede in Gussago (Brescia), unità di Gussago (Brescia), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37091 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Soltex S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 37092 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stampatex S.p.a., con sede in Buccino (Salerno), unità di Buccino (salerno), per il periodo dal 12 luglio 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 37093 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vanetta S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37094 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della OMV Officine Meccaniche Venete S.r.l., con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37095 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Thermal Ceramics Italiana S.r.l., con sede in Casalpusterlengo (Lodi), unità di Atella (Potenza), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 37096 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Autoselleria Rampini S.r.l., con sede in Torino, unità di Leini (Torino), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37097 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Spatarella S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37098 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cesit S.r.l., con sede in Palomonte (Salerno), unità di Palomonte (Salerno), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37099 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bossi S.p.a., con sede in Cameri (Novara), unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 12 luglio 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 37100 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Turinauto S.p.a., con sede in Torino, unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37101 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Mimose S.r.l., con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dall'11 luglio 2005 all'8 luglio 2006.

Con decreto n. 37102 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Leghe Leggere S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37103 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della HT & L S.p.a., con sede in Torino, unità di:

Grugliasco (Torino);

Rivoli (Torino),

per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37105 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ladyberg S.p.a., con sede in Grassobbio (Bergamo), unità di Grassobbio (Bergamo), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 37106 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italiana Macchi S.p.a., con sede in Oggiona con Santo Stefano (Varese), unità di Oggiona con Santo Stefano (Varese), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37107 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio moda Clan Riel S.r.l., con sede in Falerone (Ascoli Piceno), unità di Falerone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37108 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mar Market S.p.a., con sede in Carate Brianza (Milano), unità di Carate Brianza (Milano); Lissone (Milano) e Milano, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37109 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gruppo San Biagio S.r.l., con sede in Occhieppo Superiore (Biella), unità di Occhieppo Superiore (Biella), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37110 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Torcitura Vittorio Maule S.p.a., con sede in Castegnero (Vicenza), unità di Castegnero (Vicenza), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37111 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sicc S.p.a., con sede in Rovigo, unità di Rovigo, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37112 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cotonificio Roberto Ferrari S.p.a., con sede in Adro (Brescia), unità di Adro (Brescia) e Cologne (Brescia), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 37113 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cogel Infrastrutture S.r.l., con sede in Roma, unità di Teramo, per il periodo dal 12 aprile 2005 all'11 ottobre 2005

Con decreto n. 37114 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della L.C.M. S.r.l., con sede in San Vittore Olona (Milano), unità di San Vittore Olona (Milano), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37115 del 17 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Girmi S.p.a., con sede in Omegna (Vibo Valentia), unità di Omegna (Vibo Valentia), per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

05A10567

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37104 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 17 maggio 2005 n. 36117 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecdis S.p.a., con sede in Chatillon (Aosta), unità di Chatillon (Aosta), limitatamente al periodo dal 17 maggio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 37118 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 20 aprile 2005 n. 35877 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gestioni Cap S.p.a., con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale (Torino), limitatamente al periodo dal 2 marzo 2005 al 14 novembre 2005.

Con decreto n. 37119 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 7 febbraio 2005 n. 35506 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CMT S.p.a. (ora s.r.l.), con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), limitatamente al periodo dal 7 aprile 2005 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 37120 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 16 dicembre 2004 n. 35317 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Elettrocavi Italia S.r.l., con sede in Maclodio (Brescia), unità di Maclodio (Brescia), limitatamente al periodo dal 19 maggio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 37121 del 17 ottobre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 9 giugno 2005 n. 36248 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per cessazione di attività della Sigla S.c.a.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena), unità di Forlì (Forlì-Cesena); Scandicci (Firenze); Sassari; Villa San Giovanni (Reggio Calabria); Napoli e Rimini, limitatamente al periodo dal 21 marzo 2005 al 31 gennaio 2006.

05A10568

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37122 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Edding Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Locate Varesino (Como), per il periodo dal 16 giugno 2005 al 15 giugno 2006.

Con decreto n. 37123 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in Milano, unità di Mortara (Pavia), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37124 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Menz & Gasser S.p.a., con sede in Novaledo (Trento), unità di Novaledo (Trento), per il periodo dal 27 luglio 2005 al 26 gennaio 2006.

Con decreto n. 37125 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.E.MA. S.r.l., con sede in Zumpano (Cosenza), unità di Zumpano (Cosenza), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006.

Con decreto n. 37126 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Polotti Trafilati S.r.l., con sede in Lumezzane (Brescia), unità di Lumezzane (Brescia), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 37127 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SC Montaggi S.r.l., con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 37128 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Jammy S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Rapolano Terme (Siena), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 37129 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Italtel S.p.a., con sede in Milano, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 1° maggio 2004 al 29 aprile 2005.

Con decreto n. 37130 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Siber Sardegna S.r.l., con sede in Marrubiu (Oristano), unità di Marrubiu (Oristano), per il periodo dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006.

Con decreto n. 37131 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Nuova Cisaglob S.p.a., con sede in Roma, unità di:

Portoscuso (Cagliari),

San Gavino Monreale (Cagliari),

per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 settembre 2005.

Con decreto n. 37132 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della F.lli Colombo S.p.a., con sede in Fagnano Olona (Varese), unità di Fagnano Olona (Varese), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006.

Con decreto n. 37133 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Alusteel Industrie S.r.l., con sede in Nibionno (Lecco), unità di Nibionno (Lucca), per il periodo dal 23 novembre 2004 al 22 novembre 2005.

Con decreto n. 37134 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Uno a Erre Italia S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 37135 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Kinomat S.p.a., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37136 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calze Elit S.p.a., con sede in Gottolengo (Brescia), unità di Gottolengo (Brescia), per il periodo dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006.

Con decreto n. 37137 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Mazzilli Adelfo e figli S.r.l., con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 dicembre 2005.

Con decreto n. 37138 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ocrim Società per l'industria meccanica S.p.a., con sede in Cremona, unità di Cremona, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 3 1° dicembre 2005.

Con decreto n. 37139 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stamperia Pozzi S.r.l., con sede in Besnate (Varese), unità di Besnate (Varese), per il periodo dal 16 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37140 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alfa Acciai S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 37141 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Centrali produttori latte Lombardia S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Oggiono (Lecco) e Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37142 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Key Plastics Italy S.r.l., con sede in Beinasco (Torino), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37143 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fraver S.p.a., con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37144 deI 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama C/O Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 26 febbraio 2005.

Con decreto n. 37145 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della

Lanificio Luigi Botto S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 19 maggio 2005 al 18 maggio 2006.

Con decreto n. 37146 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento, straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Nuova Creuser S.r.l., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Serra Sant'Abbondio (Pesaro Urbino), per il periodo dal 10 maggio 2005 al 9 maggio 2006.

Con decreto n. 37147 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mantovani & Serazzi S.p.a., con sede in Druento (Torino), unità di Druento (Torino), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37148 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ara Filatura Lane Pettinate di Giovanni Magliola & C. Societa in accomandita semplice, con sede in Camburzano (Biella), unità di Camburzano (Biella), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006.

Con decreto n. 37149 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dolmen S.r.l., con sede in Cosenza, unità di Cosenza e Rossano (Cosenza), per il periodo dal 15 aprile 2005 al 14 aprile 2006.

Con decreto n. 37150 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Felmat S.r.l., con sede in Castelliri (Frosinone), unità di Castelliri (Frosinone), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 5 febbraio 2006.

Con decreto n. 37151 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 gennaio 2006.

Con decreto n. 37152 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fraver S.p.a., con sede in Quaregna (Biella), unità di Prarolo (Vercelli), per il periodo dal 19 aprile 2005 al 18 aprile 2006.

Con decreto n. 37153 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Faemat S.r.l., con sede in Livorno Ferraris (Vercelli), unità di Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 6 aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 37154 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Manifatture Riunite S.r.l., con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 37155 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cosmoprod S.r.l., con sede in Milano, unità di Rho (Milano), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 37156 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Taboni Meccanica S.r.l., con sede in Gussago (Brescia), unità di Gussago (Brescia), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37157 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Soltex S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 37158 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stampatex S.p.a., con sede in Buccino (Salerno), unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 12 luglio 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 37159 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vanetta S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37160 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della OMV Officine meccaniche Venete S.r.l., con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37161 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Thermal Ceramics Italiana S.r.l., con sede in Casalpusterlengo (Lodi), unità di Atella (Potenza), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 37162 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Autoselleria Rampini S.r.l., con sede in Torino, unità di Leini (Torino), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37163 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Spatarella S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37164 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cesit S.r.l., con sede in Palomonte (Salerno), unità di Palomonte (Salerno), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37165 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bossi S.p.a., con sede in Cameri (Novara), unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 12 luglio 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 37166 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Turinauto S.p.a., con sede in Torino, unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37167 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Mimose S.r.l., con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dall'11 luglio 2005 all'8 luglio 2006.

Con decreto n. 37168 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Leghe leggere S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37169 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della HT & L S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2005.

Con decreto n. 37171 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ladyberg S.p.a., con sede in Grassobbio (Bergamo), unità di Grassobbio (Bergamo), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 37172 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Italiana Macchi S.p.a., con sede in Oggiona con Santo Stefano (Varese), unità di Oggiona con Santo Stefano (Varese), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37173 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio moda Clan Riel S.r.l., con sede in Falerone (Ascoli Piceno), unità di Falerone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37174 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mar Market S.p.a., con sede in Carate Brianza (Milano), unità di Carate Brianza (Milano); Lissone (Milano) e Milano, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37175 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gruppo San Biagio S.r.l., con sede in Occhieppo Superiore (Biella), unità di Occhieppo Superiore (Biella), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37176 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Torcitura Vittorio Maule S.p.a., con sede in Castegnero (Vicenza), unità di Castegnero (Vicenza), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37177 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SICC S.p.a., con sede in Rovigo, unità di Rovigo, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37178 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cotonificio Roberto Ferrari S.p.a., con sede in Adro (Brescia), unità di Adro (Brescia) e Cologne (Brescia), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 37179 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cogel Infrastrutture S.r.l., con sede in Roma, unità di Teramo, per il periodo dal 12 aprile 2005 all'11 ottobre 2005.

Con decreto n. 37180 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della L.C.M. S.r.l., con sede in San Vittore Olona (Milano), unità di San Vittore Olona (Milano), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37181 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Girmi S.p.a., con sede in Omegna (Verbania), unità di Omegna (Verbania), per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 37188 del 17 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Satim S.p.a., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 30 novembre 2005.

05A10569

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», inerente l'introduzione di servizi televisivi verso terminali mobili.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è indetta una consultazione pubblica riguardante l'introduzione di servizi televisivi verso terminali mobili.

L'esposizione dei contenuti della consultazione, l'invito a formulare osservazioni, i dati riguardanti il responsabile del procedimento ed ogni altra utile informazione sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.comunicazioni.it) e sono disponibili presso la Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, viale America n. 201 - 00144 Roma.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni di carattere tecnico, giuridico ed economico relative al tema oggetto di consultazione, nei termini e con le modalità indicate nella suddetta documentazione.

05A10743

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Integrazione al decreto del 27 maggio 2005 di qualificazione dei contraenti generali

Con decreto 3 novembre 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'art. 20-*bis* del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, così integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, sono dettate le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei documenti per la qualificazione dei General Contractors.

Detto decreto è disponibile sul sito internet www.infrastrutture trasporti.it

05A10562

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione del «Gruppo sportivo forestale» del Corpo forestale dello Stato e approvazione del relativo statuto-regolamento.

Con decreto ministeriale 24 marzo 2005, è stato istituito il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato denominato «Gruppo sportivo forestale» e con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato in data 19 settembre 2005, è stato approvato il relativo statuto-regolamento. Il testo integrale dei provvedimenti sopracitati sarà pubblicato sul sito Internet (http://www.corpoforestale.it) e sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

05A10645

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2005-2006

Con provvedimento in data 18 ottobre 2005 il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di euro 0,30 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2005-2006, di cui alla delibera adottata in data 26 luglio 2005 dal commissario dell'Ente nazionale risi.

05A10600

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Avviso relativo a modifiche ed integrazioni al «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio frane)», per il territorio del comune di San Vito Romano, approvate nella seduta del 26 luglio 2005 con delibera n. 4 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Si rende noto che in data 26 luglio 2005 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha approvato, con delibera n. 4, le modifiche al «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio frane)» per il territorio del comune di San Vito Romano (Roma), ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La cartografia relativa al piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto - rischio frane approvato con delibera n. 1 del 27 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1999, è sostituita dalla cartografia allegata alla presente delibera.

La documentazione tecnica relativa è comunque disponibile anche presso:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale della difesa del suolo - via C. Colombo n. 44 - Roma;

regione Lazio - direzione ambiente e protezione civile via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma;

comune di San Vito Romano (Roma);

Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno - viale Lincoln (ex Area Saint Gobain) - fabbricato A4 - 81100 Caserta.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Lazio.

05A10724

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501266/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.